*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 2**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 3 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2/L



**97G0497-97G0495-97G0496**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1997.

**Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. SEA - Sistemi elettronici avanzati, in liquidazione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 11 novembre 1997 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. SEA - Sistemi elettronici avanzati, in liquidazione, con sede in Piacenza, via Caorsana n. 35, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1994, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Mandelli industriale è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. SEA - Sistemi elettronici avanzati, in liquidazione, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Mandelli industriale;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. SEA - Sistemi elettronici avanzati, in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. SEA - Sistemi elettronici avanzati, in liquidazione, con sede in Piacenza, via Caorsana, 27, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Mandelli industriale di cui in premessa, e preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. SEA - Sistemi elettronici avanzati, in liquidazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

97A10442

---

DECRETO 23 dicembre 1997.

**Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. SUN - Partecipazioni tecnologiche, in liquidazione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 11 novembre 1997 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. SUN - Partecipazioni tecnologiche, in liquidazione, con sede in Napoli, via Puccini n. 27, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1994, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Mandelli industriale è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. SUN - Partecipazioni tecnologiche, in liquidazione, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Mandelli industriale;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. SUN - Partecipazioni tecnologiche, in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. SUN - Partecipazioni tecnologiche, in liquidazione, con sede in Napoli, via Puccini 27, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Mandelli industriale di cui in premessa, e preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. SUN - Partecipazioni tecnologiche, in liquidazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

97A10443

---

DECRETO 23 dicembre 1997.

**Cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Officine padane.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Officine padane, e sono nominati commissari la prof. Maria Martellini, il prof. ing. Antonio Bugini ed il dott. ing. Andrea Carli;

Visto il proprio provvedimento in data 13 marzo 1997 con il quale è stata autorizzata la vendita del ramo d'azienda della S.p.a. Officine padane alla S.p.a. Padane officine meccaniche;

Vista la nota dei commissari, pervenuta in data 12 settembre 1993, con la quale gli stessi riferiscono che in data 23 luglio 1997 si è addivenuti alla stipula dell'atto pubblico di vendita alla sopracitata società acquirente, S.p.a. Padane officine meccaniche;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale prevede che l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa può essere in tutto o in parte revocata;

Ritenuto che l'avvenuto trasferimento del ramo attivo d'azienda comporta la conseguenza della cessazione dell'esercizio d'impresa;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di disporre la cessazione suddetta;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Officine padane citata nelle premesse, è disposta la cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

**97A10444**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 1997.

**Comunicazioni da parte delle amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1996, assoggettati a ritenuta d'acconto.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;

Visto l'art. 20, comma 2, lettere *c)* ed *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996 di approvazione del mod. 730, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997, con il quale sono state apportate, tra l'altro, modificazioni al decreto ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 20 giugno 1997 pubblicato il 9 luglio 1997 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna all'amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta e delle amministrazioni dello Stato delle buste contenenti la scheda per la scelta dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1 e la scheda per la scelta della destinazione del quattro per mille dell'IRPEF;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale è stato approvato il mod. 770 da presentare nell'anno 1997 da parte dei sostituti d'imposta;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto, le caratteristiche tecniche e le modalità per l'invio all'amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto;

Considerato infine che l'art. 20, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

Decreta:

Art. 1.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che effettuano ritenute dirette in acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, su supporto magnetico, gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno 1996, con esclusione dei soggetti per i quali è prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Per i redditi di lavoro dipendente, i dati richiesti devono essere registrati su supporto magnetico a cura degli uffici che effettuano il conguaglio annuale delle imposte dovute dal dipendente, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 del suddetto decreto presidenziale, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno.

Le amministrazioni non in grado di fornire su supporti magnetici gli elenchi di cui ai commi precedenti devono trasmettere le notizie richieste utilizzando i modelli previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modello 770/A, 770/A-*bis*, 770/A1, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-*bis*, 770/D1, 770/E, 770/F1), con esclusione del modello 770 base.

Le modalità di compilazione dei supporti cartacei nonché quelle di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato che nell'anno 1997 hanno fornito assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi devono consegnare, contestualmente ai supporti di cui all'art. 1, i supporti magnetici con i dati relativi alle dichiarazioni mod. 730 degli assistiti, predisposti e confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730 e dal decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997.

Le amministrazioni che hanno fornito assistenza fiscale e non sono in grado di fornire il supporto magnetico devono trasmettere i dati utilizzando copia dei modelli di dichiarazione mod. 730 base e mod. 730-3.

Art. 3.

I supporti magnetici e i modelli cartacei di cui ai precedenti articoli devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'anagrafe tributaria, inviandoli al centro di servizio delle imposte dirette, codice PA97 - Via Fortunato Depero - 00155 Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Art. 4.

Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici, di cui agli articoli precedenti, controlli per verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti.

Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino conformi alle specifiche suddette, l'amministrazione finanziaria può richiederne la sostituzione.

Le amministrazioni dello Stato interessate faranno pervenire all'anagrafe tributaria, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti magnetici sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

ALLEGATO A

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI CARTACEI E SPECIFICHE DI REGISTRAZIONE DEI SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI DA INVIARE AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

1. AVVERTENZE GENERALI

LE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30/12/1991, N. 413, DEVONO RIPORTARE I DATI IDENTIFICATIVI DELL' AMMINISTRAZIONE; IN PARTICOLARE L' ATTIVITA' DEVE ESSERE ESPRESSA TRAMITE IL CODICE DESUNTO DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ALLEGATA AL D.M. 9/12/1991 PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85 ALLA G.U. - SERIE GENERALE - N. 293 DEL 14 DICEMBRE 1991, COME MODIFICATA E INTEGRATA DAL D.M. 12/12/1992.

PER CIASCUN PERCIPIENTE DEVONO ESSERE RIPORTATE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E CONTABILI PREVISTE NEI MODELLI 770/A, 770/A bis, 770/A1, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D bis, 770/D1, 770/E, 770/F1, APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 14/2/1997 (G.U. N.38 SERIE GENERALE DEL 15/2/97). PER LA COMPILAZIONE BISOGNA FARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE VOCI RIPORTATE NEL PARAGRAFO 14 "MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI STACCATI" DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D' IMPOSTA MOD 770/97.

SI SOTTOLINEA CHE GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE, DESUMENDO I VALORI DALLE SCRITTURE CONTABILI E OPERANDO IL TRONCAMENTO (E NON L'ARROTONDAMENTO) DELLE ULTIME TRE CIFRE. TALE TRONCAMENTO VA OPERATO ANCHE SUGLI IMPORTI CHE RAPPRESENTANO DEI TOTALI.

ALL' ESTERNO DELLA CONFEZIONE DEVONO ESSERE INDICATI, OLTRE AL DESTINATARIO,

- LA DENOMINAZIONE E L' INDIRIZZO DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE;
- L' OGGETTO : ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI DA AMMINISTRAZIONI STATO ART. 20 LEGGE 413/91 - ANNO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1996.

VA SOTTOLINEATO CHE UNA AMMINISTRAZIONE PUO' PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DATI, SU SUPPORTO MAGNETICO O SU MODELLO CARTACEO, NONCHE' AL RELATIVO INVIO ALL' ANAGRAFE TRIBUTARIA, PER CONTO DI PIU' AMMINISTRAZIONI.

I SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI DA INVIARE AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30/12/1991, N. 413, DEVONO ESSERE RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI SEGUITO ESPOSTE.

L' UTILIZZO DEI SUPPORTI MAGNETICI PUO' RIGUARDARE ANCHE SOLO ALCUNI DEI MODELLI SOPRA CITATI (MODD. 770/A, 770/A1, 770/A bis, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D1, 770/D bis, 770/E, 770/F1).

I TIPI DI SUPPORTO UTILIZZABILI SONO I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA E I DISCHETTI MAGNETICI; LE CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SONO ESPOSTE NEL SEGUITO.

LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI E DEVE ESSERE PREDISPOSTA UTILIZZANDO AL MASSIMO LA CAPACITA' DI RIEMPIMENTO DI CIASCUN SUPPORTO.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

- DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3480;
- NUMERO DI TRACCE = 18;
- NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;
- TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA':
- SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE HARDWARE).

I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 630 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 28.350 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 45 RECORD LOGICI.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I DISCHETTI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

. TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;

. GLI ULTIMI DUE CARATTERI DI CIASCUN RECORD DEVONO ESSERE RISERVATI AI CARATTERI ASCII CR E LF (VALORI ESADECIMALI "0D" E "0A");

. LUNGHEZZA DEL RECORD 630 CARATTERI (COMPRENSIVI DEI DUE CARATTERI SUDDETTI).

IL NOME DA ASSEGNARE AL FILE DEL DISCHETTO E' PAM1997 E DEVE ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.

4. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; SU CIASCUN VOLUME DEVE ESSERE APPOSTA, A CURA DEL SOGGETTO CHE PREDISPONE LA FORNITURA STESSA, UNA ETICHETTA ESTERNA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

. CODICE FISCALE E DENOMINAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE;

. SEDE DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE E PROVINCIA);

. OGGETTO : ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI DA AMMINISTRAZIONI STATO ART. 20 LEGGE 413/91 - ANNO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1996;

. TIPO DI CODIFICA (EBCDIC O ASCII), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI;

. SISTEMA OPERATIVO (VERSIONE E RELEASE) UTILIZZATO PER PRODURRE I FILE (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

. HARDWARE UTILIZZATO PER PRODURRE IL SUPPORTO (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);

. NUMERO PROGRESSIVO DI VOLUME NELL'AMBITO DELLA FORNITURA;

. NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLUMI FORNITI;

. EVENTUALE IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DAL MITTENTE AL SUPPORTO;

. DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO.

I SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO. A TAL RIGUARDO, PARTICOLARE ATTENZIONE E' DA PORRE RELATIVAMENTE ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI.

LA CONFEZIONE DELLA FORNITURA DEVE PRESENTARE ALL' ESTERNO UNA ETICHETTA CONTENENTE I DATI DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE E L' OGGETTO SOPRA DESCRITTI.

5. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

OGNI VOLUME DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO SI COMPONE DEI SEGUENTI RECORD LUNGHI 630 CARATTERI:

. UN RECORD DI TESTA (TIPO RECORD "AA") DEL VOLUME, RELATIVO AI DATI DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE DELLA FORNITURA;

. PIU' RECORD DI DETTAGLIO, RELATIVI AD UNA O PIU' AMMINISTRAZIONI, CON I DATI DEI PERCIPIENTI COMPENSI O EMOLUMENTI, SECONDO LA SEGUENTE SUDDIVISIONE PER CIASCUNA AMMINISTRAZIONE

.. UN RECORD CON I DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE (TIPO RECORD "AB");

.. UNO O PIU' RECORD CON LE INFORMAZIONI RELATIVE AL SINGOLO PERCIPIENTE, IN MERITO A

... MOD. 770/A (TIPO RECORD "AP");

... MOD. 770/A1 (TIPO RECORD "AQ");

... MOD. 770/A bis (TIPO RECORD "AT");

... MOD. 770/B (TIPO RECORD "BB");

... MOD. 770/C (TIPO RECORD "CC");

... MOD. 770/D (TIPO RECORD "DD");

... MOD. 770/D1 (TIPO RECORD "DE");

... MOD. 770/D bis (TIPO RECORD "DF");

... MOD. 770/E (TIPO RECORD "EE");

... MOD. 770/F1 (TIPO RECORD "FG");

. UN RECORD DI CODA (TIPO RECORD "ZZ") DEL VOLUME CON I DATI RIEPILOGATIVI DEL NUMERO DEI RECORD CONTENUTI NEL VOLUME STESSO.

NELLA FORNITURA DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN RECORD DEL TIPO "AB" PER AMMINISTRAZIONE.
POSSONO ESSERE FORNITI PIU' RECORD DEL TIPO "AP", "AQ", "AT", "BB", "CC", "DD", "DE", "DF", "EE", "FG". DI TALI RECORD DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA FORNITURA SOLO QUELLI EFFETTIVAMENTE CONTENENTI INFORMAZIONI.

L'ORDINAMENTO DEI RECORD DI DETTAGLIO DEVE ESSERE IL SEGUENTE:

. CODICE FISCALE DELL' AMMINISTRAZIONE CON L' OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE (posizione 3-13).

. TIPO RECORD (posizione 1-2);

QUALORA LA FORNITURA SIA COSTITUITA DA PIU' VOLUMI (CIOE' PIU' NASTRI OPPURE PIU' DISCHETTI), SU CIASCUNO DI ESSI DEVE ESSERE PRESENTE UN SOLO FILE CONTENENTE UN RECORD DI TESTA E UN RECORD DI CODA.
IN TAL CASO L'ORDINAMENTO DEI RECORD DI DETTAGLIO SOPRA PRECISATO DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO NELL'AMBITO DEL VOLUME STESSO, FERMO RESTANDO CHE IL TIPO RECORD "AB" DEVE ESSERE PRESENTE UNA SOLA VOLTA SUL PRIMO DEI VOLUMI CONTENENTI GLI ELENCHI RELATIVI ALLA SINGOLA AMMINISTRAZIONE.

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

. IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:

.. ALFABETICO (A)

.. NUMERICO (NU)

.. ALFANUMERICO (AN)

. I DATI ALFABETICI E ALFANUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A SINISTRA CON RIEMPIMENTO A SPAZI DEI CARATTERI NON SIGNIFICATIVI; IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO "codice fiscale del percipiente", LUNGO 16 CARATTERI, UN CODICE FISCALE DI 11 CIFRE DEVE ESSERE ALLINEATO A SINISTRA E DEVONO ESSERE RIEMPITI A SPAZI I RIMANENTI 5 CARATTERI.
I CAMPI DI TIPO ALFANUMERICO POSSONO CONTENERE CARATTERI ALFABETICI E SPECIALI, QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO(.), ECC.;

. I DATI NUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;

. I DATI MANCANTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI A ZERO NEL CASO DI CAMPI NUMERICI E A SPAZIO NEL CASO DI CAMPI ALFABETICI E ALFANUMERICI;

. LA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI "DATA" DEVE ESSERE LA SEGUENTE:

.. LE DATE DI NASCITA NEL FORMATO AAAAMMGG;

.. LE ALTRE DATE NEL FORMATO AAMMGG;

. NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI CHE ESPRIMONO UNA PERCENTUALE O UN'ALIQUOTA LE PRIME TRE CIFRE SI RIFERISCONO ALLA PARTE INTERA, LE ULTIME DUE A QUELLA DECIMALE;

. I CAMPI NUMERICI DEVONO ESSERE FORNITI SENZA SEGNO.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD. PER CIASCUN CAMPO VENGONO RIPORTATI IL NUMERO D'ORDINE E LA POSIZIONE NELL'AMBITO DEL RECORD, LA LUNGHEZZA, LA DESCRIZIONE E LA CONFIGURAZIONE (A, NU, AN).

TIPO RECORD "AA" - IDENTIFICATIVO FORNITURA
(RECORD DI TESTA DEL VOLUME)

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA E DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE RESPONSABILE DELLA FORNITURA | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record : impostato a "AA" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazio-ne mittente | NU |
| 3 | 14-18 | 5 | Codice della fornitura : vale PAM97 | AN |
| 4 | 19 | 1 | Tipo mittente: vale 9 se l'amministrazione mit-tente invia la fornitura per conto di piu' ammini-strazioni; vale 0 altrimenti | NU |
| 5 | 20-22 | 3 | Numero totale dei volumi che costituiscono la fornitura | NU |
| 6 | 23-25 | 3 | Progressivo del volume nell'ambito dei volumi della fornitura | NU |
| 7 | 26-85 | 60 | Denominazione dell'amministrazione mittente | AN |
| 8 | 86-106 | 21 | Comune della sede dell'amministra-zione mittente | AN |
| 9 | 107-108 | 2 | Sigla della provincia della sede dell'ammininistrazione mittente | AN |
| 10 | 109-143 | 35 | Indirizzo (frazione , via e numero civico) della sede dell'ammini-strazione mittente | AN |
| 11 | 144-148 | 5 | C.A.P. della sede dell'amministra-zione mittente | NU |
| 12 | 149-627 | 479 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 13 | 628 | 1 | Campol fine (deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 14 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadeci-mali "OD" e "OA" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitu-ra su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "AB" - DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CON L' OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record : impostato a "AB" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione | NU |
| | | | DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE | |
| 3 | 14-18 | 5 | Codice attivita' | AN |
| 4 | 19-78 | 60 | Denominazione | AN |
| 5 | 79-99 | 21 | Comune della sede | AN |
| 6 | 100-101 | 2 | Sigla della provincia della sede | AN |
| 7 | 102-136 | 35 | Indirizzo (frazione, via e numero civico) della sede | AN |
| 8 | 137-141 | 5 | C.A.P. della sede | NU |
| | | | RIEPILOGO ELENCHI PRESENTATI SU MODELLO CARTACEO E SU SUPPORTO MAGNETICO<br>I seguenti campi devono valere:<br>1 per gli elenchi (relativi ai sottoelencati modelli) inviati su supporto magnetico,<br>2 per gli elenchi inviati su modello cartaceo,<br>0 altrimenti | |
| 9 | 142 | 1 | Mod. 770/A | NU |
| 10 | 143 | 1 | Mod. 770/A1 | NU |
| 11 | 144 | 1 | Mod. 770/A bis | NU |
| 12 | 145 | 1 | Mod. 770/B | NU |
| 13 | 146 | 1 | Mod. 770/C | NU |
| 14 | 147 | 1 | Mod. 770/D | NU |
| 15 | 148 | 1 | Mod. 770/D1 | NU |
| 16 | 149 | 1 | Mod. 770/D bis | NU |
| 17 | 150 | 1 | Mod. 770/E | NU |
| 18 | 151 | 1 | Mod. 770/F1 | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | Informazioni riepilogative relative all'assistenza fiscale | |
| 19 | 152-162 | 11 | Numero dei lavoratori dipendenti e pensionati ai quali e' stata data assistenza fiscale nel 1997 dalla amministrazione | NU |
| 20 | 163-173 | 11 | Numero dei lavoratori dipendenti e pensionati che hanno avuto assistenza fiscale nel 1997 presso un CAAF | NU |
| 21 | 174-627 | 454 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 22 | 628 | 1 | Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 23 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "AP" - MOD.770/A

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (MOD.770/A) | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record: impostato a "AP" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione | NU |
| 3 | 14-34 | 21 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| | | | DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE | |
| 4 | 35-50 | 16 | Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri | AN |
| 5 | 51-74 | 24 | Cognome (per le donne quello da nubile) | AN |
| 6 | 75-94 | 20 | Nome | AN |
| 7 | 95-102 | 8 | Data di nascita | NU |
| 8 | 103 | 1 | Sesso (vale M o F) | AN |
| 9 | 104-124 | 21 | Comune(o Stato estero) di nascita | AN |
| 10 | 125-126 | 2 | Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero) | AN |
| 11 | 127-147 | 21 | Comune di residenza | AN |
| 12 | 148-149 | 2 | Sigla della provincia di residenza | AN |
| 13 | 150-184 | 35 | Indirizzo di residenza (via e numero civico) | AN |
| | | | DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO | |
| 14 | 185-186 | 2 | Qualifica punto 11 mod. 770/A vale: - 01 - pensionati - 02 - operai generici - 03 - operai specializzati - 04 - impiegati - 05 - quadri - 06 - dirigenti - 07 - insegnanti universitari compresi docenti, incaricati, ricercatori e | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | assimilati<br>- 08 - insegnanti e presidi di scuola media<br>- 09 - insegnanti e direttori di scuola elementare e materna<br>- 10 - ministri del culto<br>- 11 - eredi<br>- 12 - graduati e truppa<br>- 13 - sottufficiali<br>- 14 - ufficiali<br>- 15 - magistrati | |
| 15 | 187-191 | 5 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 16 | 192-197 | 6 | Data fine rapporto di lavoro punto 15 mod. 770/A | NU |
| 17 | 198-200 | 3 | Numero giorni presi a base per la attribuzione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente punto 16 mod. 770/A | NU |
| 18 | 201-216 | 16 | Codice fiscale del precedente datore di lavoro o del dipendente deceduto :<br>punto 17 mod. 770/A<br>se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri<br><br>Il codice fiscale del precedente datore di lavoro deve essere registrato sul record relativo agli emolumenti corrisposti e alle ritenute operate da quel datore di lavoro; il codice fiscale del dipendente deceduto deve essere registrato nei record relativi agli eredi o aventi diritto | AN |
| 19 | 217 | 1 | Causa (tabella L delle istruzioni del Mod.770/97)<br>punto 18 mod. 770/A | NU |
| | | | DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE | |
| 20 | 218-228 | 11 | Somme assoggettate a contributi previdenziali e assistenziali punto 19 mod. 770/A | NU |
| 21 | 229-239 | 11 | Somme assoggettate a C.s.s.n.<br>punto 20 mod. 770/A | NU |
| 22 | 240-250 | 11 | Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del lavoratore dipendente<br>punto 21 mod. 770/A | NU |
| 23 | 251-261 | 11 | Contributi per previdenza complementare ex D.Lgs. 124/93<br>punto 22 mod. 770/A | NU |
| 24 | 262-272 | 11 | Contributi a carico del lavoratore dipendente ex D.Lgs. 579/95<br>punto 23 mod. 770/A | NU |
| 25 | 273-283 | 11 | Somme e valori non assoggettati a | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | ritenuta<br>punto 24 mod. 770/A | |
| 26 | 284-294 | 11 | Erogazioni per spese sanitarie (detrazioni importo intero)<br>punto 25 mod. 770/A | NU |
| 27 | 295-305 | 11 | Erogazioni per spese sanitarie (detrazioni importo parziale)<br>punto 26 mod. 770/A | NU |
| 28 | 306-316 | 11 | Premi per assicurazione vita e infortuni<br>punto 27 mod. 770/A | NU |
| 29 | 317-327 | 11 | Contributi per previdenza complementare ex art.15, c.8, L335/95<br>punto 28 mod. 770/A | NU |
| 30 | 328-338 | 11 | Retribuzioni e pensioni<br>punto 29 mod. 770/A | NU |
| 31 | 339-349 | 11 | Assegni e indennita' erogati da enti previdenziali e assistenziali<br>punto 30 mod. 770/A | NU |
| 32 | 350-360 | 11 | Compensi da terzi<br>punto 31 mod. 770/A | NU |
| 33 | 361-371 | 11 | Totale imponibile<br>punto 32 mod. 770/A | NU |
| 34 | 372-382 | 11 | Imposta corrispondente al totale imponibile<br>punto 33 mod. 770/A | NU |
| 35 | 383-393 | 11 | Detrazione per coniuge a carico<br>punto 34 mod. 770/A | NU |
| 36 | 394-404 | 11 | Detrazione per figli a carico<br>punto 35 mod. 770/A | NU |
| 37 | 405-415 | 11 | Detrazione per altri familiari a carico<br>punto 36 mod. 770/A | NU |
| 38 | 416-426 | 11 | Detrazioni per lavoro dipendente<br>punto 37 mod. 770/A | NU |
| 39 | 427-437 | 11 | Detrazione per oneri<br>punto 38 mod. 770/A | NU |
| 40 | 438-448 | 11 | Totale detrazioni<br>punto 39 mod. 770/A | NU |
| 41 | 449-459 | 11 | Ammontare delle ritenute dovute<br>punto 40 mod. 770/A | NU |
| 42 | 460-470 | 11 | Ammontare delle ritenute operate da terzi<br>punto 41 mod. 770/A | NU |
| 43 | 471-481 | 11 | Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro<br>punto 42 mod. 770/A | NU |
| 44 | 482-492 | 11 | Eccedenza delle ritenute da rimborsare<br>punto 43 mod. 770/A | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 493-503 | 11 | Importo contributo straordinario per l'Europa da trattenere punto 44 mod. 770/A | NU |
| | | | Arretrati relativi ad anni precedenti | |
| 46 | 504-514 | 11 | - contributi obbligatori a carico del dipendente punto 45 mod. 770/A | NU |
| 47 | 515-525 | 11 | - imponibile punto 46 mod. 770/A | NU |
| 48 | 526-536 | 11 | - detrazioni d'imposta punto 47 mod. 770/A | NU |
| 49 | 537-547 | 11 | - ritenuta eseguita punto 48 mod. 770/A | NU |
| 50 | 548 | 1 | - titolo (tabella D delle istruzioni del Mod.770/97) punto 49 mod. 770/A | NU |
| 51 | 549-550 | 2 | - anno arretrati punto 50 mod. 770/A in caso di corresponsione di arretrati relativi a piu' periodi di imposta indicare l'anno meno recente | NU |
| 52 | 551 | 1 | - casella arretrati punto 51 mod. 770/A vale '1' in caso di corresponsione di arretrati relativi a piu' periodi di imposta vale '0' altrimenti | NU |
| 53 | 552-627 | 76 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 54 | 628 | 1 | Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 55 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "AQ" - MOD.770/A1

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1996 IN CONSEGUENZA DELL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1996 | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record: impostato a "AQ" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione | NU |
| 3 | 14-34 | 21 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| | | | DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO ASSISTITO | |
| 4 | 35-50 | 16 | Codice fiscale del soggetto assistito: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri | AN |
| 5 | 51-74 | 24 | Cognome (per le donne quello da nubile) | AN |
| 6 | 75-94 | 20 | Nome | AN |
| 7 | 95-102 | 8 | Data di nascita | NU |
| 8 | 103 | 1 | Sesso (vale M o F) | AN |
| 9 | 104-124 | 21 | Comune(o Stato estero) di nascita | AN |
| 10 | 125-126 | 2 | Sigla della provincia di nascita del percipiente ("EE" se Stato estero) | AN |
| 11 | 127 | 1 | Soggetto assistito nel 1996 vale 1 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza dell'amministrazione; vale 2 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F. | NU |
| | | | DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE | |
| 12 | 128-131 | 4 | Periodo di riferimento (espresso nella forma MMAA) punto 8 mod. 770/A1 | NU |
| | | | Saldo IRPEF per il 1995 | |
| 13 | 132-142 | 11 | - imposta rimborsata | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | punto 9 mod. 770/A1 | |
| 14 | 143-153 | 11 | - imposta versata<br>punto 10 mod. 770/A1 | NU |
| 15 | 154-164 | 11 | - interessi<br>punto 11 mod. 770/A1 | NU |
| | | | Prima rata di acconto IRPEF per il 1996 | |
| 16 | 165-175 | 11 | - imposta versata<br>punto 12 mod. 770/A1 | NU |
| 17 | 176-186 | 11 | - interessi<br>punto 13 mod. 770/A1 | NU |
| 18 | 187-197 | 11 | Soprattassa su IRPEF saldo 1995 e prima rata acconto 1996<br>punto 14 mod. 770/A1 | NU |
| | | | Saldo C.S.S.N. per il 1995 | |
| 19 | 198-208 | 11 | - contributo a rimborso<br>punto 15 mod. 770/A1 | NU |
| 20 | 209-219 | 11 | - contributo versato<br>punto 16 mod. 770/A1 | NU |
| 21 | 220-230 | 11 | - interessi<br>punto 17 mod. 770/A1 | NU |
| | | | Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1996 | |
| 22 | 231-241 | 11 | - contributo versato<br>punto 18 mod. 770/A1 | NU |
| 23 | 242-252 | 11 | - interessi<br>punto 19 mod. 770/A1 | NU |
| 24 | 253-263 | 11 | Soprattassa su C.S.S.N. saldo 1995 e prima rata acconto 1996<br>punto 20 mod. 770/A1 | NU |
| 25 | 264 | 1 | Conguagli non effettuati<br>punto 21 mod. 770/A1<br>nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere:<br>-A, per cessazione del rapporto di lavoro;<br>-B, per aspettativa senza retribuzione;<br>-C, per decesso;<br>-E, per retribuzione insufficiente;<br>-F, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici;<br>-G, per rimborso non effettuato o effettuato parzialmente;<br>nel caso in cui l'operazione descritta nel numero d'ordine esaurisca le operazioni di conguaglio, vale spazio | AN |
| 26 | 265 | 1 | Tipo conguaglio<br>punto 22 mod. 770/A1 | AN |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | puo' valere :<br>-R, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 rettificativo o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4 rettificativo;<br>-S, per conguaglio tardivo derivante da comunicazione mod.730-4 pervenuta entro i termini;<br>-T, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4;<br>-U, per conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga di giugno e di luglio ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi nei mesi di giugno e di luglio<br><br>DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA | |
| 27 | 266-276 | 11 | Codice fiscale | NU |
| 28 | 277-336 | 60 | Denominazione | AN |
| 29 | 337-341 | 5 | N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F. | NU |
| 30 | 342-347 | 6 | Data di ricezione del mod.730-5 | NU |
| 31 | 348-627 | 280 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 32 | 628 | 1 | Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 33 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "AT" - MOD.770/A bis

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1996 E NELL'ANNO 1997 | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record: impostato a "AT" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione | NU |
| 3 | 14-34 | 21 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| | | | DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO ASSISTITO | |
| 4 | 35-50 | 16 | Codice fiscale del soggetto assistito: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri | AN |
| 5 | 51-74 | 24 | Cognome (per le donne quello da nubile) | AN |
| 6 | 75-94 | 20 | Nome | AN |
| 7 | 95-102 | 8 | Data di nascita | NU |
| 8 | 103 | 1 | Sesso (vale M o F) | AN |
| 9 | 104-124 | 21 | Comune(o Stato estero) di nascita | AN |
| 10 | 125-126 | 2 | Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero) | AN |
| 11 | 127 | 1 | Soggetto assistito nel 1997 vale 1 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza del datore di lavoro; vale 2 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F. | NU |
| | | | VERSAMENTI E RIMBORSI CONSEGUENTI ALL' ASSISTENZA FISCALE | |
| | | | Assistenza fiscale prestata nel 1996 in relazione alla seconda rata di acconto | |
| 12 | 128 | 1 | Conguagli non effettuati punto 8 mod. 770/A bis nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto | AN |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | di lavoro;<br>-B, per aspettativa senza retri- buzione;<br>-C, per decesso;<br>-D, per richiesta di minore se- condo o unico acconto;<br>-E, per retribuzione insuffi- ciente;<br>-F, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere in- dicati piu' codici;<br>nel caso di conguagli completati, vale spazio | |
| | | | Seconda rata di acconto IRPEF per il 1996 | |
| 13 | 129-139 | 11 | - imposta trattenuta<br>punto 9 mod. 770/A bis | NU |
| 14 | 140-150 | 11 | - interessi<br>punto 10 mod. 770/A bis | NU |
| | | | Seconda rata di acconto C.s.s.n. per il 1996 | |
| 15 | 151-161 | 11 | - contributo trattenuto<br>punto 11 mod. 770/A bis | NU |
| 16 | 162-172 | 11 | - interessi<br>punto 12 mod. 770/A bis | NU |
| | | | Assistenza fiscale prestata nel 1997 in relazione al saldo per il 1996 e alla prima rata di acconto per il 1997 | |
| 17 | 173 | 1 | Conguagli non effettuati<br>punto 13 mod. 770/A bis<br>nel caso di conguagli non effet- tuati o effettuati parzialmente, puo' valere:<br>-A, per cessazione del rapporto di lavoro;<br>-B, per aspettativa senza retri- buzione;<br>-C, per decesso;<br>-E, per retribuzione insuffi- ciente;<br>-F, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere in- dicati piu' codici;<br>-G, per rimborso non effettuato o effettuato parzialmente;<br>nel caso di conguagli completati, vale spazio | AN |
| 18 | 174 | 1 | Rettifica conguaglio:<br>vale 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' o 'F', altrimenti va impostato a spazio<br>punto 14 mod. 770/A bis<br><br>Nel caso di rettifica degli importi di conguaglio vale :<br><br>A nel record in cui sono regi- strati, nei campi da 20 a 38 (punti da 16 a 34 del | AN |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | mod.770/A bis), gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo,avvenute rispettivamente nei mesi di giugno e di luglio; | |
| | | | B nel record in cui sono registrati, nei campi da 23 a 33 (punti da 19 a 29 del mod.770/A bis), gli importi dei modelli 730-3 e 730-4 riportanti i dati per il primo conguaglio; in tale record, oltre ai campi appena citati, deve essere impostato nel campo 4 (punto 1 del mod. 770/A bis) il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato. | |
| | | | Nel caso di conguaglio operato solo nel mese di luglio, deve essere utilizzato un unico record, indicando:<br>-C, conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione del CAAF tardivamente pervenuta al sostituto;<br>-D, conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione del CAAF tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non e' stato effettuato il conguaglio nel mese di giugno;<br>-E, conguaglio tardivo di mod.730-4 pervenuto tardivamente;<br>-F, conguaglio tardivo per causa dipendente dal sostituto d'imposta | |
| 19 | 175-176 | 2 | Segnalazione di dichiarazione mod.730/97 non liquidabile (tabella F delle istruzioni al Mod. 770/97);<br>vale zero se la dichiarazione e' liquidabile o se il soggetto non e' assistito dal datore di lavoro<br>punto 15 mod. 770/A bis | NU |
| | | | Saldo IRPEF per il 1996 | |
| 20 | 177-187 | 11 | -imposta rimborsata<br>punto 16 mod. 770/A bis | NU |
| 21 | 188-198 | 11 | -imposta trattenuta<br>punto 17 mod. 770/A bis | NU |
| 22 | 199-209 | 11 | - interessi<br>punto 18 mod. 770/A bis | NU |
| | | | Prima rata di acconto IRPEF per il 1997 | |
| 23 | 210-220 | 11 | -imposta trattenuta<br>punto 19 mod. 770/A bis | NU |
| 24 | 221-231 | 11 | -interessi<br>punto 20 mod. 770/A bis | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 232-242 | 11 | Soprattasse sul saldo IRPEF per il 1996 e sulla prima rata di acconto IRPEF per il 1997 punto 21 mod. 770/A bis | NU |
| | | | Saldo C.s.s.n. per il 1996 | |
| 26 | 243-253 | 11 | -contributo a rimborso punto 22 mod. 770/A bis | NU |
| 27 | 254-264 | 11 | -contributo trattenuto punto 23 mod. 770/A bis | NU |
| 28 | 265-275 | 11 | -interessi punto 24 mod. 770/A bis | NU |
| | | | Prima rata di acconto C.s.s.n. per il 1997 | |
| 29 | 276-286 | 11 | -contributo trattenuto punto 25 mod. 770/A bis | NU |
| 30 | 287-297 | 11 | -interessi punto 26 mod. 770/A bis | NU |
| 31 | 298-308 | 11 | Soprattasse sul saldo C.s.s.n. per il 1996 e sulla prima rata di acconto C.s.s.n. per il 1997 punto 27 mod. 770/A bis | NU |
| | | | Contributo straordinario per l'Europa | |
| 32 | 309-319 | 11 | -importo rimborsato punto 28 mod. 770/A bis | NU |
| 33 | 320-330 | 11 | -importo trattenuto punto 29 mod. 770/A bis | NU |
| 34 | 331-341 | 11 | -interessi punto 30 mod. 770/A bis | NU |
| 35 | 342-352 | 11 | -soprattasse punto 31 mod. 770/A bis | NU |
| | | | Tassazione separata | |
| 36 | 353-363 | 11 | -acconto trattenuto punto 32 mod. 770/A bis | NU |
| 37 | 364-374 | 11 | -interessi punto 33 mod. 770/A bis | NU |
| 38 | 375-385 | 11 | -soprattasse punto 34 mod. 770/A bis | NU |
| | | | DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA | |
| 39 | 386-396 | 11 | Codice fiscale | NU |
| 40 | 397-456 | 60 | Denominazione | AN |
| 41 | 457-461 | 5 | N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F. | NU |
| 42 | 462-627 | 166 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 628 | 1 | Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 44 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "BB" - MOD 770/B

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record: impostato a "BB" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione | NU |
| 3 | 14-34 | 21 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| | | | DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE | |
| 4 | 35-50 | 16 | Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri | AN |
| 5 | 51-74 | 24 | Cognome (per le donne quello da nubile) | AN |
| 6 | 75-94 | 20 | Nome | AN |
| 7 | 95-102 | 8 | Data di nascita | NU |
| 8 | 103 | 1 | Sesso (vale M o F) | AN |
| 9 | 104-124 | 21 | Comune (o Stato estero) di nascita | AN |
| 10 | 125-126 | 2 | Sigla della provincia di nascita del percipiente ("EE" se Stato estero) | AN |
| 11 | 127-147 | 21 | Comune di residenza | AN |
| 12 | 148-149 | 2 | Sigla della provincia di residenza | AN |
| 13 | 150-184 | 35 | Indirizzo della residenza (via e numero civico) | AN |
| | | | DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE | |
| 14 | 185-190 | 6 | Data inizio rapporto di lavoro punto 11 mod. 770/B | NU |
| 15 | 191-196 | 6 | Data cessazione rapporto di lavoro punto 12 mod. 770/B | NU |
| | | | Periodo di commisurazione | |
| 16 | 197-198 | 2 | - anni | NU |
| 17 | 199-200 | 2 | - mesi | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | punto 13 mod. 770/B | |
| | | | Periodo convenzionale | |
| 18 | 201-202 | 2 | - anni | NU |
| 19 | 203-204 | 2 | - mesi<br>punto 14 mod. 770/B | NU |
| | | | Tempo parziale | |
| 20 | 205-206 | 2 | -anni | NU |
| 21 | 207-208 | 2 | -mesi | NU |
| 22 | 209-213 | 5 | -percentuale<br>punto 15 mod. 770/B | NU |
| 23 | 214-224 | 11 | Importo quota eccedente<br>punto 16 mod. 770/B | NU |
| | | | T.F.R. o indennita' equipollenti corrisposti nel 1996 | |
| 24 | 225-226 | 2 | -mese erogazione<br>punto 17 mod. 770/B | NU |
| 25 | 227 | 1 | -titolo erogazione<br>vale 'A' se anticipazione<br>'B' se saldo<br>'C' se acconto<br>punto 18 mod. 770/B | AN |
| 26 | 228-232 | 5 | -percentuale di abbattimento<br>punto 19 mod. 770/B | NU |
| 27 | 233-243 | 11 | -ammontare netto<br>punto 20 mod. 770/B | NU |
| | | | Altre indennita' corrisposte nel 1996 | |
| 28 | 244-245 | 2 | -mese erogazione<br>punto 21 mod. 770/B | NU |
| 29 | 246 | 1 | -titolo erogazione<br>vale 'A' se anticipazione<br>'B' se saldo<br>'C' se acconto<br>punto 22 mod. 770/B | AN |
| 30 | 247-257 | 11 | -importo abbattimento<br>punto 23 mod. 770/B | NU |
| 31 | 258-268 | 11 | -ammontare netto<br>punto 24 mod. 770/B | NU |
| 32 | 269-279 | 11 | Contributi obbligatori a carico del lavoratore<br>punto 25 mod. 770/B | NU |
| | | | Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1995 | |
| 33 | 280-290 | 11 | -T.F.R. o indennita' equipollente<br>punto 26 mod. 770/B | NU |
| 34 | 291-301 | 11 | -altre indennita'<br>punto 27 mod. 770/B | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 302-312 | 11 | Totale indennita'<br>punto 28 mod. 770/B | NU |
| 36 | 313-323 | 11 | Totale riduzioni<br>punto 29 mod. 770/B | NU |
| 37 | 324-334 | 11 | T.F.R. o indennita' equipollente<br>per reddito di riferimento<br>punto 30 mod. 770/B | NU |
| 38 | 335-339 | 5 | Aliquota<br>punto 31 mod. 770/B | NU |
| | | | Art. 4, 3 commma L. 482/1985 | |
| 39 | 340-350 | 11 | -retribuzione media biennio<br>precedente<br>punto 32 mod. 770/B | NU |
| 40 | 351-355 | 5 | -aliquota<br>punto 33 mod. 770/B | NU |
| 41 | 356-366 | 11 | Imponibile T.F.R.<br>punto 34 mod. 770/B | NU |
| 42 | 367-377 | 11 | Imponibile altre indennita'<br>punto 35 mod. 770/B | NU |
| 43 | 378-388 | 11 | Imponibile dell' anno<br>punto 36 mod. 770/B | NU |
| 44 | 389-399 | 11 | Totale reddito imponibile<br>punto 37 mod. 770/B | NU |
| 45 | 400-410 | 11 | Ritenute operate su acconti e<br>anticipazioni erogati dal 1974<br>al 1995<br>punto 38 mod. 770/B | NU |
| 46 | 411-421 | 11 | Imposta dovuta<br>punto 39 mod. 770/B | NU |
| 47 | 422-432 | 11 | Ritenute fiscali operate in<br>eccedenza<br>punto 40 mod. 770/B | NU |
| | | | ART. 2122 COD. CIV.<br>(dati da indicare se il<br>percipiente e' l'avente diritto<br>o erede) | |
| 48 | 433 | 1 | -tipo<br>punto 41 mod. 770/B<br>vale:<br>-1, se trattasi di erogazione di<br>indennita' ai densi dell'art.2122<br>c.c. o delle leggi speciali cor-<br>rispondenti;<br>-2, in caso di eredita' | NU |
| 49 | 434-438 | 5 | -quota spettante (percentuale)<br>punto 42 mod. 770/B | NU |
| 50 | 439-449 | 11 | -indennita' spettante<br>punto 43 mod. 770/B | NU |
| 51 | 450-460 | 11 | Ritenute operate<br>punto 44 mod. 770/B | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 461-471 | 11 | Imponibile C.s.s.n.<br>punto 45 mod. 770/B | NU |
| 53 | 472-487 | 16 | Codice fiscale del lavoratore dipendente deceduto:<br>deve essere riportato nel record relativo al percipiente avente diritto o erede | AN |
| 54 | 488-627 | 140 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 55 | 628 | 1 | Campo1 fine<br>(deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 56 | 629-630 | 2 | Campo2 fine<br>in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF");<br>in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "CC" - MOD.770/C

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record: impostato a "CC" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione | NU |
| 3 | 14-34 | 21 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| | | | DATI ANAGRAFICI E CONTABILI DEL PERCIPIENTE | |
| 4 | 35-50 | 16 | Codice fiscale del percipiente Se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri | AN |
| 5 | 51-74 | 24 | Cognome (per le donne quello da nubile) | AN |
| 6 | 75-94 | 20 | Nome | AN |
| 7 | 95-102 | 8 | Data di nascita | NU |
| 8 | 103 | 1 | Sesso (vale M o F) | AN |
| 9 | 104-124 | 21 | Comune (o Stato estero) di nascita | AN |
| 10 | 125-126 | 2 | Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero) | AN |
| 11 | 127-147 | 21 | Comune di residenza | AN |
| 12 | 148-149 | 2 | Sigla della provincia di residenza | AN |
| 13 | 150-184 | 35 | Indirizzo della residenza (via e numero civico) | AN |
| | | | Per la compilazione del campo "Causale" (punto 11 mod. 770/C), devono essere seguite le specifiche istruzioni riportate nel decreto del Ministro delle Finanze del 14 febbraio 1997 di approvazione del mod.770/97 | |
| 14 | 185 | 1 | Causale | AN |
| 15 | 186 | 1 | Tassazione separata (tabella D delle istruzioni al Mod. 770/97) | NU |
| 16 | 187-197 | 11 | Ammontare lordo corrisposto | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 198-208 | 11 | Contributi obbligatori | NU |
| 18 | 209-219 | 11 | Somme non soggette a ritenuta | NU |
| 19 | 220-230 | 11 | Imponibile | NU |
| 20 | 231-241 | 11 | Imposta | NU |
| 21 | 242-252 | 11 | Detrazioni per carichi di famiglia | NU |
| 22 | 253-255 | 3 | Numero giorni presi a base per la attribuzione delle detrazioni di lavoro dipendente | NU |
| 23 | 256-266 | 11 | Detrazioni per lavoro dipendente | NU |
| 24 | 267-277 | 11 | Totale detrazioni | NU |
| 25 | 278-288 | 11 | Ritenute operate | NU |
| 26 | 289-627 | 339 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 27 | 628 | 1 | Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 28 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "DD" - MOD.770/D

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI NON SOGGETTI AL CONTRIBUTO DEL 10% | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record: impostato a "DD" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione | NU |
| 3 | 14-34 | 21 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 4 | 35-50 | 16 | Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri | AN |
| 5 | 51 | 1 | Tipo percipiente: | NU |
| | | | vale 1 se persona fisica | |
| | | | vale 2 se soggetto diverso da persona fisica | |
| | | | DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA | |
| | | | (Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici) | |
| 6 | 52-75 | 24 | Cognome (per la donne quello da nubile) | AN |
| 7 | 76-95 | 20 | Nome | AN |
| 8 | 96-103 | 8 | Data di nascita | NU |
| 9 | 104 | 1 | Sesso (vale M o F) | AN |
| 10 | 105-125 | 21 | Comune (o Stato estero) di nascita | AN |
| 11 | 126-127 | 2 | Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero) | AN |
| | | | I SEGUENTI TRE CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO IN CASO DI PERCIPIENTE PERSONA FISICA RESIDENTE IN ITALIA | |
| 12 | 128-148 | 21 | Comune di residenza | AN |
| 13 | 149-150 | 2 | Sigla della provincia di residenza | AN |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 151-185 | 35 | Indirizzo della residenza (via e numero civico) | AN |
| | | | DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA | |
| | | | (Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici) | |
| 15 | 186-245 | 60 | Denominazione | AN |
| | | | I SEGUENTI TRE CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO IN CASO DI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA CON DOMICILIO IN ITALIA | |
| 16 | 246-266 | 21 | Comune del domicilio fiscale | AN |
| 17 | 267-268 | 2 | Sigla della provincia del domicilio fiscale | AN |
| 18 | 269-303 | 35 | Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico) | AN |
| | | | I CAMPI SEGUENTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI | |
| 19 | 304 | 1 | Soggetto non residente<br>(vale : 0 per percipiente residente<br>1 per percipiente non residente) | NU |
| 20 | 305-339 | 35 | Stato estero di residenza (vale spazio se il percipiente e' residente) | AN |
| 21 | 340-342 | 3 | Codice stato estero (vale zero se il percipiente e' residente) | NU |
| 22 | 343-362 | 20 | Codice di identificazione fiscale estero (vale spazio se il percipiente e' residente) | AN |
| | | | DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE | |
| | | | Per la compilazione del campo "Causale" (punto 15 mod. 770/D), devono essere seguite le specifiche istruzioni riportate nel decreto del Ministro delle Finanze del 14 febbraio 1997 di approvazione del mod.770/97 | |
| 23 | 363 | 1 | Causale | AN |
| 24 | 364-374 | 11 | Ammontare lordo corrisposto | NU |
| 25 | 375-385 | 11 | Somme non soggette a ritenuta | NU |
| 26 | 386-396 | 11 | Somme non soggette a ritenuta per | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | regime convenzionale | |
| 27 | 397-407 | 11 | Imponibile | NU |
| 28 | 408-418 | 11 | Ritenute operate | NU |
| 29 | 419-627 | 209 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 30 | 628 | 1 | Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 31 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "DE" - MOD.770/D1

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE PROVVIGIONI NON SOGGETTE AL CONTRIBUTO DEL 10% | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record: impostato a "DE" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione | NU |
| 3 | 14-34 | 21 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 4 | 35-50 | 16 | Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri | AN |
| 5 | 51 | 1 | Tipo percipiente<br>vale 1 se persona fisica<br>vale 2 se soggetto diverso da persona fisica | NU |
| | | | DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA<br>(Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici) | |
| 6 | 52-75 | 24 | Cognome (per le donne quello da nubile) | AN |
| 7 | 76-95 | 20 | Nome | AN |
| 8 | 96-103 | 8 | Data di nascita | NU |
| 9 | 104 | 1 | Sesso (vale M o F) | AN |
| 10 | 105-125 | 21 | Comune (o Stato estero) di nascita | AN |
| 11 | 126-127 | 2 | Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero) | AN |
| 12 | 128-148 | 21 | Comune di residenza | AN |
| 13 | 149-150 | 2 | Sigla della provincia di residenza | AN |
| 14 | 151-185 | 35 | Indirizzo della residenza (via e numero civico) | AN |
| | | | DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA<br>(Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono | |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici) | |
| 15 | 186-245 | 60 | Denominazione | AN |
| 16 | 246-266 | 21 | Comune del domicilio fiscale | AN |
| 17 | 267-268 | 2 | Sigla della provincia del domicilio fiscale | AN |
| 18 | 269-303 | 35 | Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico) | AN |
| | | | I CAMPI SEGUENTI,RELATIVI AI DATI CONTABILI, DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI | |
| | | | Per la compilazione del campo "Causale" (punto 11 del mod. 770/D1), devono essere seguite le specifiche istruzioni riportate nel decreto del Ministro delle Finanze del 14 febbraio 1996 di approvazione del mod. 770/97 | |
| 19 | 304 | 1 | Causale | AN |
| 20 | 305-315 | 11 | Ammontare lordo corrisposto | NU |
| | | | Somme non soggette a ritenuta | |
| 21 | 316-326 | 11 | - spese anticipate | NU |
| 22 | 327-337 | 11 | - quota provvigioni | NU |
| 23 | 338-348 | 11 | Imponibile | NU |
| 24 | 349-359 | 11 | Ritenute operate | NU |
| 25 | 360-627 | 268 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 26 | 628 | 1 | Campo1 fine (vale sempre 'A') | AN |
| 27 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "DF" - MOD.770/D bis

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI SOGGETTI AL CONTRIBUTO DEL 10% | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record: impostato a "DF" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione | NU |
| 3 | 14-34 | 21 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 4 | 35-50 | 16 | Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri | AN |
| 5 | 51 | 1 | Tipo percipiente:<br>vale 1 se persona fisica<br>vale 2 se soggetto diverso da persona fisica | NU |
| | | | DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA<br>(Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici) | |
| 6 | 52-75 | 24 | Cognome (per la donne quello da nubile) | AN |
| 7 | 76-95 | 20 | Nome | AN |
| 8 | 96-103 | 8 | Data di nascita | NU |
| 9 | 104 | 1 | Sesso (vale M o F) | AN |
| 10 | 105-125 | 21 | Comune (o Stato estero) di nascita | AN |
| 11 | 126-127 | 2 | Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero) | AN |
| | | | I SEGUENTI TRE CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO IN CASO DI PERCIPIENTE PERSONA FISICA RESIDENTE IN ITALIA | |
| 12 | 128-148 | 21 | Comune di residenza | AN |
| 13 | 149-150 | 2 | Sigla della provincia di residenza | AN |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 151-185 | 35 | Indirizzo della residenza (via e numero civico) | AN |
| | | | DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA | |
| | | | (Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici) | |
| 15 | 186-245 | 60 | Denominazione | AN |
| | | | I SEGUENTI TRE CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO IN CASO DI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA CON DOMICILIO IN ITALIA | |
| 16 | 246-266 | 21 | Comune del domicilio fiscale | AN |
| 17 | 267-268 | 2 | Sigla della provincia del domicilio fiscale | AN |
| 18 | 269-303 | 35 | Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico) | AN |
| | | | I CAMPI SEGUENTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI | |
| 19 | 304 | 1 | Soggetto non residente | NU |
| | | | (vale : 0 per percipiente residente<br>1 per percipiente non residente) | |
| 20 | 305-339 | 35 | Stato estero di residenza (vale spazio se il percipiente e' residente) | AN |
| 21 | 340-342 | 3 | Codice stato estero (vale zero se il percipiente e' residente) | NU |
| 22 | 343-362 | 20 | Codice di identificazione fiscale estero (vale spazio se il percipiente e' residente) | AN |
| | | | DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE | |
| | | | Per la compilazione del campo "Causale" (punto 15 mod.770/D bis) devono essere seguite le specifiche istruzioni riportate nel decreto del Ministro delle Finanze del 14 febbraio 1997 di approvazione del mod.770/97 | |
| 23 | 363 | 1 | Causale | AN |
| 24 | 364-374 | 11 | Ammontare lordo corrisposto | NU |
| 25 | 375-385 | 11 | Somme non soggette a ritenuta | NU |
| 26 | 386-396 | 11 | Somme non soggette a ritenuta | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | per regime convenzionale | |
| 27 | 397-407 | 11 | Imponibile | NU |
| 28 | 408-418 | 11 | Ritenute operate | NU |
| 29 | 419 | 1 | Contributo del 10%<br>vale:"A" se i redditi sono stati completamente assoggettati al contributo del 10%;<br>vale:"B" se i redditi sono stati assoggettati in parte al contributo del 10%;<br>vale:"C" se i redditi non sono stati assoggettati al contributo del 10% | AN |
| 30 | 420-627 | 208 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 31 | 628 | 1 | Campo1 fine<br>(deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 32 | 629-630 | 2 | Campo2 fine<br>in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF");<br>in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "EE" - MOD.770/E

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI, PROVENTI A STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI, NONCHE' PROVENTI DERIVANTI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA ENTI TERRITORIALI | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record: impostato a "EE" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione | NU |
| 3 | 14-34 | 21 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 4 | 35-50 | 16 | Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri | AN |
| 5 | 51 | 1 | Tipo percipiente<br>vale 1 se persona fisica<br>vale 2 se soggetto diverso da persona fisica | NU |
| | | | DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA<br>(Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici) | |
| 6 | 52-75 | 24 | Cognome (per le donne quello da nubile) | AN |
| 7 | 76-95 | 20 | Nome | AN |
| 8 | 96-103 | 8 | Data di nascita | NU |
| 9 | 104 | 1 | Sesso (vale M o F) | AN |
| 10 | 105-125 | 21 | Comune (o Stato estero) di nascita | AN |
| 11 | 126-127 | 2 | Sigla della provincia di nascita del percipiente ("EE" se Stato estero) | AN |
| 12 | 128-148 | 21 | Comune di residenza | AN |
| 13 | 149-150 | 2 | Sigla della provincia di residenza | AN |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 151-185 | 35 | Indirizzo della residenza (via e numero civico) | AN |
| | | | DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici) | |
| 15 | 186-245 | 60 | Denominazione | AN |
| 16 | 246-266 | 21 | Comune del domicilio fiscale | AN |
| 17 | 267-268 | 2 | Sigla della provincia del domicilio fiscale | AN |
| 18 | 269-303 | 35 | Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico) | AN |
| | | | I CAMPI SEGUENTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI | |
| 19 | 304 | 1 | Causale | AN |
| 20 | 305-315 | 11 | Imponibile corrisposto | NU |
| 21 | 316-320 | 5 | Aliquota | NU |
| 22 | 321-331 | 11 | Ritenute operate | NU |
| 23 | 332-342 | 11 | Somme corrisposte al netto delle ritenute | NU |
| 24 | 343-353 | 11 | Somme corrisposte non assoggettate a ritenuta | NU |
| 25 | 354-627 | 274 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 26 | 628 | 1 | Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 27 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "FG" - MOD.770/F1

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record: impostato a "FG" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione | NU |
| 3 | 14-34 | 21 | Filler | AN |
| 4 | 35-50 | 16 | Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri | AN |
| 5 | 51 | 1 | Tipo percipiente: vale 1 se persona fisica vale 2 se soggetto diverso dalle persone fisiche | NU |
| | | | DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici) | |
| 6 | 52-75 | 24 | Cognome (per le donne quello da nubile) | AN |
| 7 | 76-95 | 20 | Nome | AN |
| 8 | 96-103 | 8 | Data di nascita | NU |
| 9 | 104 | 1 | Sesso (vale M o F) | AN |
| 10 | 105-125 | 21 | Comune (o Stato estero) di nascita | AN |
| 11 | 126-127 | 2 | Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero) | AN |
| 12 | 128-148 | 21 | Comune di residenza | AN |
| 13 | 149-150 | 2 | Sigla della provincia di residenza | AN |
| 14 | 151-185 | 35 | Indirizzo della residenza (via e numero civico) | AN |
| | | | DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente persona | |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici) | |
| 15 | 186-245 | 60 | Denominazione | AN |
| 16 | 246-266 | 21 | Comune del domicilio fiscale | AN |
| 17 | 267-268 | 2 | Sigla della provincia del domicilio fiscale | AN |
| 18 | 269-303 | 35 | Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico) | AN |
| | | | I CAMPI SEGUENTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI | |
| 19 | 304-323 | 20 | Causale | AN |
| 20 | 324-334 | 11 | Somme soggette a ritenuta | NU |
| 21 | 335-345 | 11 | Ritenute operate | NU |
| 22 | 346-356 | 11 | Somme corrisposte | NU |
| 23 | 357-627 | 271 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 24 | 628 | 1 | Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 25 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

TIPO RECORD "ZZ" -
RECORD DI CODA DEL VOLUME

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| | | | IL RECORD RIPORTA I DATI GLOBALI RELATIVI AL CONTENUTO DEL VOLUME | |
| 1 | 1-2 | 2 | Tipo record : impostato a "ZZ" | AN |
| 2 | 3-13 | 11 | Codice fiscale dell'amministrazio-ne mittente | NU |
| 3 | 14-18 | 5 | Codice della fornitura : vale PAM97 | AN |
| 4 | 19 | 1 | Tipo mittente: vale 9 se l'amministrazione mit-tente invia la fornitura per conto di piu' ammini-strazioni; vale 0 altrimenti | NU |
| 5 | 20-22 | 3 | Numero totale dei volumi che costituiscono la fornitura | NU |
| 6 | 23-25 | 3 | Progressivo volume nell'ambito dei volumi della fornitura | NU |
| 7 | 26-35 | 10 | Numero amministrazioni contenute nell'intera fornitura | NU |
| 8 | 36-45 | 10 | Numero record di tipo "AB" contenuti nel volume | NU |
| 9 | 46-55 | 10 | Numero record di tipo "AP" contenuti nel volume | NU |
| 10 | 56-65 | 10 | Numero record di tipo "AQ" contenuti nel volume | NU |
| 11 | 66-75 | 10 | Numero record di tipo "AT" contenuti nel volume | NU |
| 12 | 76-85 | 10 | Numero record di tipo "BB" contenuti nel volume | NU |
| 13 | 86-95 | 10 | Numero record di tipo "CC" contenuti nel volume | NU |
| 14 | 96-105 | 10 | Numero record di tipo "DD" contenuti nel volume | NU |
| 15 | 106-115 | 10 | Numero record di tipo "DE" contenuti nel volume | NU |
| 16 | 116-125 | 10 | Numero record di tipo "DF" contenuti nel volume | NU |
| 17 | 126-135 | 10 | Numero record di tipo "EE" contenuti nel volume | NU |

| CAMPO | POS | LUNG | DESCRIZIONE | CONF |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 136-145 | 10 | Numero record di tipo "FG" contenuti nel volume | NU |
| 19 | 146-155 | 10 | Numero totale dei record, diversi da "AA" e da "ZZ", contenuti nel volume | NU |
| 20 | 156-627 | 472 | Filler (deve essere impostato a spazi) | AN |
| 21 | 628 | 1 | Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A') | AN |
| 22 | 629-630 | 2 | Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia assume il valore spazio | AN |

ALLEGATO B

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI ROMA

**BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA F) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI ASSISTITI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL 1996

**AMMINISTRAZIONE MITTENTE**

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | CODICE ATTIVITA'

SEDE: COMUNE | PROV. | INDIRIZZO | C.A.P.

**DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

NUMERO DELLE AMMINISTRAZIONI RIPORTATE NELLA FORNITURA

**NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI:**

NASTRI A CARTUCCIA | DISCHETTI

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI

**NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730:**

NASTRI A CARTUCCIA | DISCHETTI

NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI

**NOTIZIE RELATIVE AI MODELLI CARTACEI COMPILATI:**

| | 770/A | 770/A bis | 770/A1 | 770/B | 770/C | 770/D | 770/D bis | 770/D1 | 770/E | 770/F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO MODELLI | | | | | | | | | | |

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI RIPORTATI NEI MODELLI

NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 SU MODELLO CARTACEO

DATA ______________ FIRMA ______________________

97A10511

DECRETO 24 dicembre 1997.

**Determinazione di tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei ruoli a mezzo dei quali devono essere incassate le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e quelle tributarie dilazionate.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, contenente modifiche della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 237/1997, che prevede l'emanazione di un decreto dirigenziale per stabilire tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei ruoli a mezzo dei quali devono essere incassate le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e quelle tributarie dilazionate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Acquisito, ai sensi dell'art. 646 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e di quelle tributarie dilazionate di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è effettuata a mezzo ruoli suppletivi secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Il ruolo è formato dall'ufficio finanziario competente a gestire l'entrata o il tributo, è affidato in riscossione al concessionario competente in ragione della sede dell'ufficio stesso ed è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Nei casi in cui la formazione del titolo da cui deriva il diritto a riscuotere l'entrata completa ad uffici appartenenti ad amministrazioni diverse da quella del Ministero delle finanze, tali uffici provvedono anche alla formazione dei ruoli.

Art. 2.

1. Ai fini della formazione del ruolo l'ufficio, per il tramite del competente centro informativo, predispone e consegna al Consorzio nazionale concessionari una minuta contenente i seguenti elementi:

ufficio impositore;

provincia e comune;

specie del ruolo;

estremi e tipologia dell'atto che determina l'obbligo di pagamento;

per ogni soggetto iscritto a ruolo, il debito totale, il numero degli anni in cui opera la rateazione, la somma annualmente dovuta ed il relativo anno di riferimento ovvero la somma eventualmente dovuta a titolo di rivalutazione del corrispettivo versato nell'anno precedente;

per le persone fisiche: codice fiscale, cognome, nome e data di nascita, sesso, indirizzo, comprensivo di via, numero civico e codice di avviamento postale, del soggetto iscritto a ruolo;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, ragione o denominazione sociale, sede legale e indirizzo, comprensivo di via, numero civico e codice di avviamento postale, del soggetto iscritto a ruolo. Per società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza;

il codice dell'entrata o del tributo;

per ogni anno, la data o le date previste per il pagamento;

indicazione del capitolo di bilancio cui devono essere imputate le somme riscosse;

il totale, per pagina e finale, degli importi complessivamente iscritti a ruolo.

Art. 3.

1. Le minute dei ruoli sono trasmesse in via telematica ovvero su supporti cartacei o magnetici sulla base delle specifiche tecniche che saranno definite, con decreto dirigenziale, dall'Ammistrazione finanziaria d'intesa con il Consorzio nazionale concessionari. Tali minute dovranno pervenire al suddetto Consorzio, per le somme la cui riscossione ha inizio nel corso dell'anno ovvero deriva da atti stipulati nei mesi di novembre e dicembre, quaranta giorni prima delle scadenze indicate nell'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e comunque per tutti i restanti ratei derivanti dagli stessi atti, entro il 5 novembre di ogni anno.

2. Entro i dieci giorni antecedenti le scadenze indicate nell'art. 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per ciascun ufficio e concessione, il Consorzio nazionale concessionari provvede alla formazione ed alla consegna all'ufficio:

di un ruolo, in duplice esemplare, contenente tutti gli elementi indicati sulla minuta e nel quale sono iscritti gli importi dovuti nell'anno solare successivo;

di tre copie del frontespizio del ruolo contenente l'indicazione della concessione, la specificazione che il ruolo è affidato con l'obbligo del non riscosso come riscosso, l'importo del compenso spettante al concessionario, la tipologia del tributo o dell'entrata, il numero degli articoli contenuti nel ruolo e l'indicazione per ciascun capitolo di bilancio dell'ammontare complessivo dell'importo affidato in riscossione;

di tre copie del riassunto riepilogativo del ruolo redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 maggio 1992.

3. L'ufficio competente, riscontrata la correttezza dei dati contenuti nei documenti di cui al comma 2, provvede, entro i termini indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

all'apposizione del visto di esecutorietà sui riassunti riepilogativi secondo le modalità indicate dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

alla consegna, entro il giorno 10 del mese di gennaio, del ruolo, e dei tre esemplari dei frontespizi e dei riassunti riepilogativi al concessionario. Quest'ultimo trattiene il ruolo e, dopo aver apposto e sottoscritto la dichiarazione di accettazione sulle copie dei frontespizi e dei riassunti, ne trattiene una da allegare al conto giudiziale e restituisce le altre all'ufficio;

alla trasmissione, ai fini dell'accertamento degli importi dovuti all'erario, alla ragioneria provinciale dello Stato di una copia del frontespizio e del riassunto sottoscritti per accettazione dal concessionario.

4. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate e di quelli del territorio il visto di esecutorietà è apposto dalla competente sezione staccata della direzione regionale delle entrate ovvero dalla competente sezione staccata della direzione compartimentale del territorio.

5. Per le entrate da riscuotere a partire dall'anno 1998 il primo ruolo sarà posto in riscossione alla scadenza di settembre 1998.

Art. 4.

1. Con la consegna al concessionario il ruolo diventa esigibile ed esso viene posto in riscossione, nei confronti di ogni singolo debitore, alla prima scadenza di ruolo utile successiva alla data di pagamento indicata sulla minuta. Non è ammessa la rateazione degli importi iscritti a ruolo. Per le entrate extratributarie indicate all'art. 1, comma 1, le eventuali scadenze di pagamento infrannuali sono accorpate e riscosse in coincidenza di ciascuna delle rate previste per il pagamento delle somme riscosse a mezzo ruolo.

2. Il ruolo è affidato al concessionario con l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'anticipazione delle somme relative è effettuata con le modalità indicate dall'art. 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come modificato dall'art. 14-*bis* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il compenso di riscossione è trattenuto all'atto del versamento.

3. Entro il 15 dicembre di ciascun anno il concessionario trasmette ai competenti centri informativi le informazioni relative allo stato della riscossione per ogni soggetto iscritto a ruolo secondo le modalità indicate dagli stessi centri che, a loro volta, provvedono a trasferirle ai singoli uffici interessati. Entro lo stesso termine il concessionario trasmette le suddette informazioni anche agli uffici delle amministrazioni diverse dal Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1997

*Il direttore generale del Dipartimento delle entrate*
ROMANO

*Il direttore generale del Dipartimento del territorio*
VACCARI

97A10512

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Serena - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Canosa di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 10 dicembre 1996 con la quale il tribunale di Trani ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Serena - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Decreta:

La società cooperativa «Serena - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito dott. Italo Coppola in data 19 maggio 1978, rep. n. 32.929 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Giovanni Destino, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 28 settembre 1946 ed ivi residente con studio in via A. Doria n. 9/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

**97A10524**

---

DECRETO 12 dicembre 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Marco S.r.l.», in Matera, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 25 luglio 1997 nei conforonti della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Marco S.r.l.», con sede in Matera, dalle quali si rileva che l'ente in predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola S. Marco S.r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito notaio dott. Mario Madio, in data 30 agosto 1977, rep. n. 59488, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Michele Braico, residente in via Gramsci n. 25, Matera, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

**97A10523**

---

DECRETO 12 dicembre 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Saima - Società cooperativa a responsabilità limitata studio arredamenti interni mobili affini», in S. Martino Siccomario, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 giugno 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Saima società cooperativa a responsabilità limitata studio arredamenti interni mobili affini», con sede in S. Martino Siccomario (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Saima società cooperativa a responsabilità limitata studio arredamenti interni mobili affini», con sede in S. Martino Siccomario (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Antonio Trotta in data 15 ottobre 1981, rep. n. 6706, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Ernesto Carnevale Schianca, nato a Gambolò (Pavia) il 12 ottobre 1943 con studio in Vigevano (Pavia) corso Cavour, 85, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

*Il dirigente generale:* DI IORIO

**97A10521**

---

DECRETO 12 dicembre 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Pluri-Coop S.r.l.», in Vecchiano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste la risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 novembre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Pluri-Coop S.r.l.», con sede in Vecchiano (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Pluri-Coop S.r.l.» con sede in Vecchiano (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Umberto Mario Ciampi in data 5 giugno 1987, rep. n. 164053, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Fabrizio Gasperini nato a Cascina (Pisa) il 25 luglio 1949 ed ivi residente con studio in via I. Nievo n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

**97A10525**

DECRETO 12 dicembre 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Uria Redenta», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 8 ottobre 1997 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Uria Redenta», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Uria Redenta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Pietro Pomar, in data 27 marzo 1963, rep. n. 101.249, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Antonino Bajo, nato a Palermo il 28 marzo 1932 e residente in Roma, viale dell'Umanesimo, 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

**97A10526**

DECRETO 15 dicembre 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola a responsabilità limitata «Torre Fortore», già «Cooperativa a responsabilità limitata Torre Fortore», in Torremaggiore, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 19 dicembre 1994 nei confronti della società cooperativa agricola a responsabilità limitata «Torre Fortore» già «Società cooperativa a responsabilità limitata Torre Fortore» con sede in Torremaggiore (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola a responsabilità limitata «Torre Fortore» già «Società cooperativa a responsabilità limitata Torre Fortore» con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Leonardo Pia Maria Andrea Giuliani, in data 1° giugno 1978 rep. n. 6443 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Celestino Scarimboli nato il 1° novembre 1928 a Foggia ed ivi residente in via A. Guglielmi, 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

**97A10522**

DECRETO 15 dicembre 1997.

**Determinazione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Nuoro.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni dell'8 e 11 settembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Nuoro;

Vista la deliberazione del 18 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Nuoro, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 18 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Nuoro, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

*Il Ministro:* TREU

---

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI NUORO.

| *Colture:* | Giornate per ettaro |
|---|---|
| Pascolo brado | 3 |
| Prato naturale falciabile | 14 |
| Castagneto | 17 |
| Seminativo | 15 |
| Prato naturale asciutto | 15 |
| Cereali minori (orzo-avena, etc.) | 20 |
| Leguminosi | 19 |
| Mandorlo | 31 |
| Noccioleto | 25 |
| Grano | 20 |
| Fave | 20 |
| Orto irriguo | 180 |
| Colture in serra | 950 |
| Granoturco | 25 |
| Colza | 20 |
| Oliveto | 70 |
| Carciofo | 60 |
| Agrumeto | 65 |
| Frutteto | 65 |
| Patate | 60 |
| Pomodoro | 65 |
| Ortaggi in pieno campo | 80 |
| Vigneto | 100 |
| Floricoltura | 200 |

| *Bestiame:* | Giornate per capo |
|---|---|
| Asini | 5 |
| Suini | 5 |
| Cavalli | 11 |
| Bovini da carne | 12 |
| Bovini da latte | 20 |
| Caprini | 4 |
| Ovini | 3 |
| Apicoltura (per arnia) | 1,5 |

**97A10518**

DECRETO 15 dicembre 1997.

**Determinazione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Campobasso.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 3 dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Campobasso;

Vista la deliberazione del 16 gennaio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Campobasso, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 16 gennaio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Campobasso, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

*Il Ministro:* TREU

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

| | Giornate per ettaro |
|---|---|
| *Colture:* | |
| Seminativo non irriguo (cereali, foraggere, girasole) | 14 |
| Seminativo non irriguo arborato (querce, noci, castagne) | 20 |
| Seminativo irriguo | 45 |
| Seminativo irriguo arborato | 75 |
| Orto | 150 |
| Vigneto specializzato | 105 |
| Oliveto in coltura specializ. | 80 |
| Vigneto-oliveto | 85 |
| Frutteto promiscuo | 70 |
| Pascolo | 4 |
| Pascolo cespugliato | 3 |
| Pascolo arborato | 7 |
| Incolto produttivo | 3 |
| Bosco ceduo | 6 |

| | Giornate per capo |
|---|---|
| *Bestiame:* | |
| Bovini da lavoro | 8 |
| Bovini da reddito | 20 |
| Equini | 10 |
| Ovini e caprini | 4 |
| Suini | 4 |

**97A10519**

DECRETO 15 dicembre 1997.

**Determinazione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Matera.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 27 gennaio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Matera;

Vista la deliberazione del 28 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Matera, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 28 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Matera, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

*Il Ministro:* TREU

---

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI MATERA.

| | Giornate per ettaro |
|---|---|
| *Colture:* | |
| Seminativi asciutti: | |
| Comuni della zona «A» | 5 |
| Comuni della zona «B» | 3 |
| Seminativi irrigui: | |
| Ortaggi in pieno campo prim.rili-estivi | 50 |
| Ortaggi in pieno campo autunno-vernini | 40 |
| Con colture intercalari ortaggi | 50 |
| Con coltura estensiva | 20 |
| Barbabietola da zucchero | 15 |
| Mais in irriguo | 10 |
| Orto stabile irriguo | 100 |
| Carciofeto irriguo | 50 |
| Fragole in pieno campo | 280 |
| Fragole in serra | 350 |
| Ortive in coltura protetta | 220 |
| Ortive in serra | 300 |
| Actinidia | 50 |
| Agrumeto | 50 |
| Oliveto in irriguo | 30 |
| Oliveto in asciutto | 20 |
| Frutteto | 50 |
| Vigneto da vino in asciutto | 35 |
| Vigneto da vino in irriguo | 50 |
| Vigneto in irriguo da tavola | 120 |
| Rimboschimento con latifoglie | 12 |
| Pascoli (erbai) | 2 |

| | Giornate per capo |
|---|---|
| *Bestiame:* | |
| Bovini da latte: | |
| In allevamento stabulazione tradizionale | 12 |
| In allevamento stabulazione semiautomatizzata | 8 |
| In allevamento stabulazione automatizzata | 3 |
| Bovini da carne: | |
| In allevamento stabulazione tradizionale | 6 |
| In allevamento stabulazione semiautomatizzata | 4 |
| In allevamento stabulazione automatizzata | 2 |
| Ovini e caprini da latte: | |
| In allevamento tradizionale | 3 |
| In allevamento semiautomatizzato | 1 |
| Ovini e caprini da carne: | |
| In allevamento tradizionale | 2 |
| In allevamento semiautomatizzato | 1 |
| Equini | 7 |
| Suini da ingrasso | 1 |

Comuni zona «A»: Agri di Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Aliano, Calciano, Colobraro, Valsinni, San Giorgio Lucano, Tricarico.

Comuni zona «B»: Agri di Irsina, Matera, Garaguso, Grassano, Grottole, Salandra, Craco, Ferrandina, Miglionico, Pomarico, Nova Siri, Rotondella, Tursi, Bernalda, Montescaglioso, Montalbano Jonico, Policoro, Pisticci, Scanzano Jonico.

**97A10520**

---

DECRETO 15 dicembre 1997.

**Determinazione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Frosinone.**

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 20 ottobre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Frosinone;

Vista la deliberazione del 26 luglio 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Frosinone, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 26 luglio 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Frosinone, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

*Il Ministro:* TREU

---

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI FROSINONE.

| *Colture:* | Giornate per ettaro |
|---|---|
| Seminativo semplice (meccanizzato) | 7 |
| Seminativo semplice (non meccanizzato) | 15 |
| Seminativo irriguo | 20 |
| Seminativo olivato | 38 |
| Seminativo vitato | 40 |
| Oliveto specializzato | 48 |
| Vigneto specializzato | 60 |
| Tabacco | 150 |
| Orto irriguo | 130 |
| Prato pascolo | 3 |

| *Bestiame:* | Giornate per capo |
|---|---|
| Bovini in allevamento | 12 |
| Bovini da latte | 20 |
| Bovini da carne: capi adulti | 11 |
| Bovini da carne: vitelli | 8 |
| Ovini e caprini | 2 |
| Suini | 5 |

97A10517

DECRETO 17 dicembre 1997.

**Scioglimento della Comunità - Soc. coop. edilizia, in Perugia.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

Comunità - Soc. coop. edilizia, in Perugia, costituita con rogito notaio Giancarlo Antonioni in data 13 giugno 1972, rep n. 162622, registro società n. 4414 del tribunale di Perugia - BUSC n. 987/Edilizia.

Perugia, 17 dicembre 1997

*Il direttore:* DE VECCHI

97A10439

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 dicembre 1997.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti

una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania dalla sig.ra Ritter Christiane Gerda, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Ritter Christiane Gerda di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 10 novembre 1997, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 10 novembre 1997, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 19 novembre 1997 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Physiotherapeutin», conseguito in Germania in data 2 gennaio 1996 dalla sig.ra Ritter Christiane Gerda, nata a Rotenburg/Fulda il 21 maggio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

*Il dirigente generale:* D'ARI

97A10497

DECRETO 11 dicembre 1997.

**Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kir Richter».**

## IL DIRIGENTE
### DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Gruppo Lepetit S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione dall'11 dicembre 1997 della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto per cambio del produttore della materia prima;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Gruppo Lepetit S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«Kir Richter»:

iv 2 fiale 10 ml 100.000 UIC, n. A.I.C. 022884062;

iv 2 fiale 10 ml 200.000 UIC, n. A.I.C. 022884086;

iv 1 fiala 20 ml 500.000 UIC, n. A.I.C. 022884098;

flebo 1 flac. 73 ml 500.000 UIC, n. A.I.C. 022884100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 dicembre 1997

*Il dirigente:* DELLA GATTA

97A10514

DECRETO 17 dicembre 1997.

**Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il verbale della Commissione unica del farmaco del 10 luglio 1995;

Visti i decreti ministeriali del 19 luglio 1995 e 25 settembre 1995 con i quali è stata cautelativamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di niperotidina (piperonilranitidina) indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i pareri dell'Istituto superiore di sanità del 22 novembre 1995 e del 9 gennaio 1996;

Visti i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 1° aprile 1996 e del 13 dicembre 1996;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta Bioprogress;

Visto il parere favorevole alla revoca espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 novembre 1997 «considerato che non risulta dimostrato dalla documentazione prodotta che l'epatotossicità delle specialità medicinali in oggetto sia da attribuire esclusivamente alla differenze di impurezza nelle differenti preparazioni di niperotidina»;

Decreta:

Sono revocate, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

«ROTIL» - ditta Bioprogress:

20 compresse 230 mg, A.I.C. n. 028246015;

10 compresse 460 mg, A.I.C. n. 028246027;

«GAFIR» - ditta Mediolanum:

20 compresse 230 mg, A.I.C. n. 025917016;

10 compresse 460 mg, A.I.C. n. 025917028;

«PERULTID» - ditta Procter e Gamble:

20 compresse 230 mg, A.I.C. n. 028575052;

10 compresse 460 mg, A.I.C. n. 028575064;

«NIPERGASTRINA» - ditta Farmaceutici Formenti:

20 compresse 230 mg, A.I.C. n. 028247029;

10 compresse 460 mg, A.I.C. n. 028247017.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 17 dicembre 1997

*Il dirigente:* DELLA GATTA

97A10513

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 10 novembre 1997.

**Ufficializzazione del metodo di analisi per la «Determinazione enzimatica dell'acido lattico nel latte».**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283», e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, sulla disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1992, con il quale è stata data attuazione alla decisione n. 91/180/CE concernente la fissazione di metodi di analisi e prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1997, con il quale è stata data attuazione alle direttive n. 92/46 e n. 92/47 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Considerato che, come noto, l'acido lattico, quale prodotto della fermentazione del lattosio, è un parametro qualitativo indice dello stato di conservazione del prodotto latte;

Ritenuto pertanto opportuno disporre di un metodo analitico che tramite il dosaggio dell'acido lattico fornisca elementi informativi a supporto di un giudizio di genuinità e qualità del prodotto latte sia sotto il profilo igienico-sanitario che di composizione;

Ritenuto altresì indispensabile porre a disposizione di tutti gli istituti e laboratori pubblici idonei metodi di analisi per il controllo del latte, perché le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Sentito il parere della Commissione UE — a norma della direttiva n. 83/189/CE, che dispone una procedura di notifica nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche — al fine di prevenire l'adozione di norme che possano creare ostacoli alla libera circolazione delle merci;

Sentito il parere della Commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario — sottocommissione per i formaggi — di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 e successive modificazioni, alla quale con decreto ministeriale 19 dicembre 1992 è stato attribuito anche l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi del prodotto agricolo latte;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È approvato il metodo ufficiale di analisi relativo alla «Determinazione enzimatica dell'acido lattico nel latte» descritto nell'allegato al presente decreto.

2. È fatto salvo il principio del mutuo riconoscimento in virtù del quale la qualità e l'autenticità del latte legalmente fabbricato e/o commercializzato in un altro Stato membro o Paese firmatario dell'accordo sullo S.E.E. e immesso sul mercato italiano possano altresì essere controllate tramite metodi di analisi alternativi che offrano garanzie equivalenti al metodo di cui al presente decreto.

3. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

*L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi*
GRIMALDI

*Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze*
DEL GIUDICE

*Il direttore generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità*
MARABELLI

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato*
VISCONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1997*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 391*

ALLEGATO

# DETERMINAZIONE ENZIMATICA DELL'ACIDO LATTICO NEL LATTE.

## 1 - Scopo e campo di applicazione.

Determinazione del tenore in acido lattico, come somma di acido D-lattico e L-lattico, nel latte crudo, pastorizzato e sterilizzato.

## 2 - Riferimenti.

D.M. 26/03/1992 - Attuazione della decisione n. 91/180/CE - Allegato I - Metodi di campionamento.

## 3 - *Principio*

La determinazione enzimatica dell' acido L-lattico e D-lattico viene eseguita sul latte, deproteinizzato e diluito opportunamente, utilizzando gli enzimi L-lattato deidrogenasi, D(-)-lattato deidrogenasi. In presenza di questi enzimi, gli ioni L-lattato e D(-)-lattato vengono ossidati a piruvato dal cofattore nicotinamide - adenin - dinucleotide (NAD) che, a sua volta, si riduce a NADH.

$$\text{lattato} + \text{NAD} \xrightleftharpoons{\text{L-LDH o D-LDH}} \text{piruvato} + \text{NADH} + H^{\oplus}$$
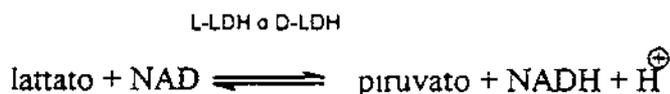
Poichè l' equilibrio di questa reazione è quasi completamente spostato dalla parte del lattato, si sottrae il piruvato per mezzo di una reazione catalizzata dall' enzima glutammato - piruvato - transaminasi (GPT) in presenza di L-glutammato.

$$\text{piruvato} + \text{L-glutammato} \xrightleftharpoons{\text{GPT}} \text{L-alanina} + \alpha\text{-chetoglutarato}$$
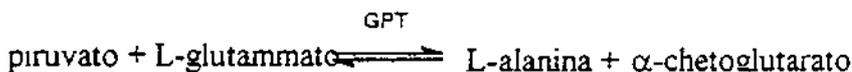
In tal modo, l' equilibrio viene spostato dalla parte del piruvato e del NADH. La quantità di NADH formatosi nella reazione, equivalente a quella di L-lattato e di D-lattato iniziali, viene dosata per via spettrofotometrica.

## 4 - *Reattivi.*

4.1 - Acqua bidistillata.

4.2 - Soluzione diluita di Carrez I.
Sciogliere 3,60 g di ferrocianuro di potassio ($K_4[Fe(CN)_6]$-3 $H_2O$) in 100 ml di acqua (4.1).

4.3 - Soluzione diluita di Carrez II.
Sciogliere7,20 g di solfato di zinco ($ZnSO_4$-7 $H_2O$) in 100 ml di acqua (4.1).

4.4 - Soluzione di idrossido di potassio 2 N circa.

4.5 - Soluzione Tampone (acido L-glutammico 0,1 M in tampone glicilglicina 0,6 M a pH10).
Sciogliere in un pallone tarato da 50 ml, 3,96 g di glicilglicina e 0,73 g di acido L-glutammico con circa 40 ml di acqua (4.1), aggiungere 3,8 ml di soluzione di idrossido di sodio 10 M e portare a volume con acqua (4.1). La soluzione è stabile per almeno tre mesi se conservata in frigorifero.

4.6 - Soluzione NAD (nicotinamide 47 mM).

Sciogliere 0,21 g di beta nicotinamide adenina dinucleotide monoidrato (beta-NAD$^{+}$) in 6 ml di acqua (4.1). La soluzione è stabile almeno un mese se conservata in frigorifero.

4.7 - Soluzione GPT (enzima glutammato-piruvato transaminasi).

Centrifugare una sospensione commerciale dell' enzima (solitamente in ammonio solfato 3,2 M e con attività di circa 80 U/mg) a 4000 rpm per 10 minuti; prelevare il surnatante limpido e scartare il residuo. La soluzione è stabile almeno un anno se conservata in frigorifero.

4.8 - Soluzione D-LDH (enzima D(-)-lattato deidrogenasi) da lactobacillus leichmannii.

Soluzione commerciale dell' enzima (solitamente in miscela glicerolo acqua, da 5 mg/ml e con attività specifica di circa 300 U/mg). La soluzione è stabile almeno un anno se conservata in frigorifero.

4.9 - Soluzione L-LDH (enzima L-lattato deidrogenasi).

Soluzione commerciale dell' enzima (solitamente in miscela glicerolo-acqua, da 10 mg/ml e con attività specifica di circa 550 U/mg). La soluzione è stabile almeno un anno se conservata in frigorifero.

4.10 - Soluzione Standard-D-Lattico circa 40 mg/l (calcolata in base alla esattezza della pesata).

Pesare esattamente 42,6 mg circa di D(-) lattato di litio anidro oppure 49,7 mg circa di D-Lattato di sodio (titolo > 99%) e scioglierli in 100 ml di acqua (4.1). Prelevare 10 ml e diluirli a 100 ml. La soluzione corrisponde a circa 40 mg/l di acido D(-)-lattico. Se si dispone di soluzioni già pronte, diluirle fino a ottenere una concentrazione finale nota di circa 40 mg/l.

4.11 - Soluzione Standard-L-Lattico circa 40 mg/l (calcolata in base alla esattezza della pesata).

Pesare esattamente 42,6 mg circa di L-lattato di litio anidro oppure 49,7 mg circa di L-Lattato di sodio (titolo > 99%) e scioglierli in 100 ml di acqua (4.1). Prelevare 10 ml e diluirli a 100 ml. La soluzione corrisponde a circa 40 mg/l di acido L-lattico. Se si dispone di soluzioni già pronte, diluirle fino a ottenere una concentrazione finale nota di circa 40 mg/l.

5 - *Apparecchiatura.*

5.1 - Provette graduate da 10 ml con tappo.
5.2 - Pipette con puntali monouso per volumi di 20, 100, 200, 500, 1000 microlitri.
5.3 - Spettrofotometro.
5.4 - Cuvette in quarzo o in plastica monouso con cammino ottico da 1 cm.
5.5 - Bacchette con estremità appiattite, tali da entrare nelle cuvette (5.4).

6 - *Campionamento*

Vedi punto 2.

7 - Procedimento.

7.1 - *Preparazione del campione.*

7.1.1 - Pesare 5 g di campione in una provetta da 10 ml (5.1). Aggiungere 0,75 ml di soluzione di Carrez I (4.2)e mescolare. Aggiungere 0,75 ml di soluzione di Carrez II (4.3), mescolare e neutralizzare con alcune gocce idrossido di potassio (4.4). Portare a volume con acqua (4.1).

7.1.2 - Filtrare.

7.2 - Determinazione.

7.2.1 - Preparare una serie di cuvette (5.4) e denominarle:
B: cuvetta per la prova del bianco
St: cuvetta per il controllo degli standard D-Lattico (4.10) e L-Lattico (4.11)
C: cuvetta per la determinazione del campione

7.2.2 - Con pipette (5.2), pipettare in tutte le cuvette, nell' ordine,:
1,00 ml di soluzione Tampone (4.5);
0,20 ml di soluzione NAD (4.6);
0,02 ml della soluzione GPT (4.7);

7.2.3 - Con pipette (5.2), pipettare in:
cuvetta B: - 1,00 ml di acqua (4.1)
cuvetta St: - 0,50 ml di standard D-Lattico (4.10) e 0,50 ml di standard L-Lattico (4.11).
cuvetta C: - 1,00 ml di campione filtrato (7.1.2)
Mescolare con le bacchette (5.5) (una per cuvetta) e lasciar riposare per 5 minuti.

7.2.4 - Determinazione dell' acido D-Lattico.
Misurare le estinzioni delle singole cuvette a 340 nm contro acqua (4.1). I valori letti sono denominati E1 e, abbinati alle rispettive cuvette, diventano:
E1B l' estinzione iniziale del bianco per il D-Lattico
E1St l' estinzione iniziale dello standard D-Lattico
E1C l' estinzione iniziale del campione per il D-Lattico

7.2.5 - Aggiungere nelle cuvette:
0,02 ml di soluzione D-LDH (4.8)
Mescolare e lasciar riposare per 30 minuti.

7.2.6 - Misurare le estinzioni delle singole cuvette a 340 nm contro acqua (4.1). I valori letti sono denominati E2 e, abbinati alle rispettive cuvette, diventano:
E2B l' estinzione finale del bianco per il D-Lattico
E2St l' estinzione finale dello standard D-Lattico
E2C l' estinzione finale del campione per il D-lattico

7.2.7 - Determinazione dell' acido L-Lattico.
La determinazione continua nelle stesse cuvette ancora contenenti le soluzioni della determinazione dell' acido D-lattico. Le estinzioni finali relative all' acido D-Lattico (7.2.6) costituiscono anche le estinzioni iniziali per l' acido L-Lattico.
E2B l' estinzione iniziale del bianco per l' L-Lattico
E2St l' estinzione iniziale dello standard L-Lattico
E2C l' estinzione iniziale del campione per l' L-lattico

7.2.8 - Aggiungere nelle cuvette:
0,02 ml di soluzione L-LDH (4.9)
Mescolare e lasciar riposare per 30 minuti.

7.2.9 - Misurare le estinzioni delle cuvette a 340 nm contro acqua (4.1). I valori letti sono denominati E3 e, abbinati alle rispettive cuvette, diventano:
E3B l' estinzione finale del bianco per l' L-Lattico
E3St l' estinzione finale dello standard L-Lattico
E3C l' estinzione finale del campione per l' L-lattico)

8 - *Espressione dei risultati.*

8.1 - Calcolo

La formula generale di calcolo è:

$$C\ (\text{in mg/l}) = \frac{V * PM}{\varepsilon * d * v} * \Delta E$$

dove:
V = volume finale del test (2,24 ml-per bianco, campione e standard D-Lattico, 2,26 per bianco, campione e standard L-Lattico)
v = volume della soluzione analizzata (0,50 ml per gli standard, 1,00 ml per il campione e 1,00 ml per il bianco)
PM = peso molecolare dell' acido lattico (90,1 sia nella forma L che nella forma D)
d = spessore della cuvetta (1 cm)
ε = coefficiente di estinzione molare a 340 nm del NADH pari a 6,3
ΔECD = (E2C - E1C) = differenza estinzioni acido D-Lattico
ΔECL = (E3C - E2C) = differenza estinzioni acido L-Lattico
ΔEStD = (E2St - E1St) = differenza estinzioni standard D-Lattico
ΔEStL = (E3St - E2St) = differenza estinzioni standard L-Lattico
ΔEBD = (E2B - E1B) = differenza estinzioni bianco D-Lattico
ΔEBL = (E3B - E2B) = differenza estinzioni bianco L-Lattico

8.2 - Verifica della validità del metodo - Prova di recupero.

Si confronta il valore determinato delle soluzioni standard di acido D-Lattico e di acido L-Lattico con il valore teorico delle stesse. Il volume finale del test di controllo (V) è pari a 2,24 ml per l' acido D-Lattico e a 2,26 per l' acido L-Lattico; il volume di standard usato è pari a 0,5 ml. Sostituendo nella formula, si ottiene:

Conc. Standard D-Lattico (mg/l) = 64,07 * (ΔEStD - ΔEBD)
Conc. Standard L-Lattico (mg/l) = 64,64 * (ΔEStL - ΔEBL)

I valori determinati degli standard devono corrispondere ai valori dichiarati iniziali con recupero pari almeno al 95 %:

8.3 - Tenore di acido D-Lattico in mg/Kg di latte.

Il volume finale del test è 2,24 ml e il volume di campione è pari a 1,00 ml. Sostituendo i valori nella formula e facendo riferimento ai grammi pesati (G) e diluiti a 10 ml, si ottiene:

Conc. D-Lattico (mg/Kg) = 32,03 * (ΔECD - ΔEBD) * 10 / G

8.4 - Tenore in acido L-Lattico in mg/Kg di latte.

Il volume finale del test è 2,26 ml e il volume di campione è pari a 1,00 ml. Sostituendo i valori nella formula e facendo riferimento ai grammi pesati (G) e diluiti a 10 ml, si ottiene:

Conc. L-Lattico (mg/Kg) = 32,32 * (ΔECL - ΔEBL) * 10 / G

8.5 - Il tenore finale di acido lattico in mg/Kg di latte (p.p.m.) è dato dalla somma delle concentrazioni del D-Lattico e del L-Lattico.

Per la somma, devono essere prese in considerazione solo le concentrazioni superiori a 4 mg/Kg di latte.

**Determinazione acido lattico**

Tabella riassuntiva

| | Bianco<br>B | Standard<br>St | Campione<br>C |
|---|---|---|---|
| **Aggiungere nelle cuvette** | ml | ml | ml |
| Soluzione Tampone (4.5) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Soluzione NAD (4.6) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Soluzione GPT (4.7) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Acqua (4.1) | 1,00 | – | – |
| Standard D-Lattico (4.10) | – | 0,50 | – |
| Standard L-Lattico (4.11) | – | 0,50 | – |
| Campione filtrato (7.1.2) | – | – | 1,00 |
| **Leggere le estinzioni** | **E1B** | **E1St** | **E1C** |
| Soluzione D-LDH (4.8) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **Leggere estinzioni** | **E2B** | **E2St** | **E2C** |
| Soluzione L-LDH (4.9) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **Leggere estinzioni** | **E3B** | **E3St** | **E3C** |

9 - *Osservazioni.*

9.1 - La temperatura di lavoro ottimale deve essere compresa fra 20 e 25 °C.

9.2 - La quantità di acido lattico (D o L) non deve essere inferiore a 2 µg in cuvetta, corrispondente a 4 mg/kg nel campione operando come descritto. La quantità di 4 mg/kg pertanto diviene la quantità minima determinabile di acido lattico.

9.3 - La quantità di acido D-Lattico normalmente riscontrabile è inferiore a 4 mg/kg e pertanto il tenore di acido lattico totale nel campione in esame sarà dato dalla somma dei due enantiomeri solo quanto la quantità di D-Lattico risulterà superiore a 4 mg/kg. In caso contrario, il tenore di acido lattico sarà dato dalla quantità del solo acido L-Lattico.

**10** - ***Precisione del metodo.***

10.1 - Su un latte con tenore di acido lattico pari a circa 10 mg/kg, sono state eseguite 15 determinazioni. Dalle valutazioni statistiche si è ricavato:

Coefficiente di variazione (C.V.) = 10%
Intervallo di confidenza ($x \pm 2$ s) = $x \pm 2$

**11 - *Riferimenti bibliografici.***

1 - D.M. 21/04/1986 "Metodi ufficiali di analisi per i formaggi" - Metodi 19A - "Determinazione dell'acido L-lattico e del L-lattato nel formaggio, nel formaggio fuso e nella ricotta" e 19B - "Determinazione dell'acido D-lattico e del D-lattato nel formaggio, nel formaggio fuso e nella ricotta".

2 - AOAC (1990): 15th ed. 937.05.

3 - D.M. 09/05/1991 n. 185, "Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità»", Allegato 2, relativo ai "Requisiti di composizione ed igienico-sanitari".

4 - Boll. Chim. Igien. 48, 53, (1997). Autori: Fiego Roberto, Dal Cin Luisa, Ellero Manuela.

*L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi*
GRIMALDI

97A10515

DECRETO 27 novembre 1997.

**Modificazioni agli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.**

## IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996 che modifica alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione n. 96/15/CE del 14 marzo 1996 che modifica la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 che modifica la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997, sopramenzionate;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) all'allegato I, parte *B,* lettera *d),* il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

| | |
|---|---|
| 1. Beet necrotic yellow vein virus | DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), S, UK |

2) all'allegato II, parte *B,* lettera *a),* il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Anthonomus grandis (Boh) | Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp., e cotone non sgranato | EL, E (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia) |

3) all'allegato II, parte *B,* lettera *a),* il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

| | | |
|---|---|---|
| 3. Dendroctonus micans Kugelan | Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco | EL, IRL, UK(*) |

(*) (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T) Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada Ml; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road).

4) all'allegato II, parte *B,* lettera *a),* il testo del punto 6 è sostituito dal seguente:

| | | |
|---|---|---|
| 6. *a)* Ips amitinus Eichhof | Vegetali di Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco | EL, F (Corsica), IRL, UK |
| *b)* Ips cembrae Herr | Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco | EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man) |
| *c)* Ips duplicatus Sahlberg | Vegetali di Abies Mill, Larix Mill, Picea A. Dietr. e Pinus L, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco | EL, IRL, UK |
| *d)* Ips sexdentatus Boerner | Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picca A. Dietr e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco | IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man) |
| *e)* Ips typographus Heer | Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr, Pinus L. e Pseudotsuga Carr, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia separata dal tronco | IRL, UK |

5) all'allegato II, parte *B*, lettera *a)*, il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:

| | | |
|---|---|---|
| 8. Pissodes spp. (europei) | Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. E Pinus L, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco | IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man, Jersey) |

6) all'allegato II, parte *B*, lettera *a)*, il testo del punto 9 è sostituito dal seguente:

| | | |
|---|---|---|
| 9. Sternochetus mangiferae Fabricius | Sementi di Mangifera spp. originarie di paesi terzi | E (Granada e Malaga) P (Alentejo, Algarve e Madera) |

7) all'allegato II, parte *B*, lettera *b)*, punto 1, la colonna di destra è modificata come segue:

EL, E, P

8) all'allegato II, parte *B*, lettera *c)* il punto 4 è soppresso;

9) all'allegato III, parte *A*, punto 12, nella colonna di destra il termine «Algeria» è aggiunto dopo «i paesi terzi, esclusi»;

10) all'allegato III, parte *B*, punto 1, il testo della colonna di destra è modificato come segue:

E, F [Champagne-Ardennes, Alsace (escluso il dipartimento del Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhone-Alpes (escluso il dipartimento del Rhone), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimento del Puy-de-Dome), Provence - Alpes - Cote d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica), A, FI.

11) all'allegato IV, parte *B*, punti 1 e 14.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

EL, IRL, UK (*)

(*) (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T) Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada Ml; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road).

12) all'allegato IV, parte *B*, punti 2 e 14.4, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

EL, IRL, UK

13) all'allegato IV, parte *B*, punti 3, e 14.6, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

IRL, UK

14) all'allegato IV, parte *B*, punti 4 e 14.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

EL, F (Corsica), IRL, UK

15) all'allegato IV, parte *B*, punti 5 e 14.3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

EL, IRL, JUK N-IRL, Isola di Man

16) all'allegato IV, parte *B*, punto 7, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

e la colonna di destra è modificata come segue:

IRL, UK(*)

(*) Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester, la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada Ml; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse

Way Roman road, Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road).

17) all'allegato IV, parte *B*, punto 8, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill, Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

e la colonna di destra è modificata come segue:

EL, IRL, UK

18) all'allegato IV, parte *B*, punto 9, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

e la colonna di destra è modificata come segue:

IRL, UK

19) all'allegato IV, parte *B*, punto 10, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

e la colonna di destra è modificata come segue:

EL, F (Corsica) IRL, UK

20) all'allegato IV, parte *B*, punto 11, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr, Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore e 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

e la colonna di destra è modificata come segue:

EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)

21) all'allegato IV, parte *B*, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

22) all'allegato IV, parte *B*, punto 13, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

23) all'allegato IV, parte *B*, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 e 30, la colonna di destra è modificata come segue:

DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), S, UK

24) all'allegato IV, parte *B*, punto 21, lettera *a)*, il testo della colonna centrale è sostituito dal seguente:

che i vegetali sono originari delle zone protette di E, F Champagne-Ardennes, Alsace (escluso il dipartimento dei Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhone Alpes (escluso il dipartimento del Rhone), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimento del Puyde-Dome), Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corse, Languedoc - Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica), A, FI

25) all'allegato IV, parte *B*, è aggiunto il nuovo punto 28.1 seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.1 | Sementi di Gossypium spp. | Constatazione ufficiale che la lanugine del seme è stata rimossa con acido | EL, E (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia) |

26) all'allegato IV, parte *B*, punto 29, la colonna di destra è modificata come segue:

E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)

27) all'allegato V, parte *A*, sezione II, il testo del punto 1.1 è sostituito dal seguente:

1.1. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.;

28) all'allegato V, parte *A*, sezione II, punto 1.3, sono soppressi i termini:

Persea americana P. Mill. dopo i termini Mespilus L.;

29) all'allegato V, parte *A*, sezione II, il testo del punto 1.9 è sostituito dal seguente:

1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato;

30) all'allegato V, parte *A*, sezione II, è soppresso il punto 2.1 e il punto 2.2 diventa 2.1;

31) all'allegato V, parte *B*, sezione II, il testo del punto 6 è sostituito dal seguente:

6. Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato;

32) all'allegato V, parte *B*, sezione II, il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:

8. Parti di vegetali di Eucalyptus L'Herit;

33) all'allegato VI, lettera *a)*, punto 1, la colonna di destra è modificata come segue:

Grecia, Spagna (Andalucia, Cataluna, Extremadura, Murcia, Valencia);

34) all'allegato VI, lettera *a)*, punto 4, nella colonna di destra è cancellato il termine Spagna;

35) all'allegato VI, lettera *a)*, punti 7, 8 e 9, nella colonna di destra è cancellato il termine Spagna;

36) all'allegato VI, lettera *a)*, punto 11, nella colonna di destra sono cancellati i termini Grecia e Spagna;

37) all'allegato VI, lettera *a)*, punto 15, il testo della colonna di destra è modificato come segue:

Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madeira);

38) all'allegato VI, lettera *a)*, il punto 17 è soppresso;

39) all'allegato VI, lettera *b)*, punto 1, nella colonna di destra è cancellato il termine Italia;

40) all'allegato VI, lettera *b)*, il punto 3 è soppresso;

41) all'allegato VI, lettera *c)*, il punto 4 è soppresso;

42) all'allegato VI, lettera *c)*, il punto 5 è soppresso;

43) all'allegato VI, lettera *d)*, punto 1, il testo della colonna di destra è modificato come segue:

Danimarca, Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Svezia, Regno Unito;

44) all'allegato VI, lettera *d)*, il punto 3 è soppresso.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1997*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 381*

**97A10516**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 dicembre 1997.

**Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1998.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il suindicato art. 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1995, n. 270 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1995), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale nonché gli elementi degli stessi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997) con il quale è stata disposta per il 1997 la revisione di alcune categorie di veicoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

*a)* autobus;

*b)* autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

*c)* rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

*d)* autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

*e)* autoambulanze,

è disposta per il 1998 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

*f)* autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg e quadricicli a motore, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1997 o lo saranno nel 1998;

*g)* autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo non compresi nel punto *d)*, autocaravan, immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il

31 dicembre 1989, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel quadriennio precedente o lo saranno nel 1998;

*h)* rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1989, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel quadriennio precedente o lo saranno nel 1998.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1, punti *a), b), c), d), e), f),* devono essere effettuate nel corso dell'anno 1998 secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Le operazioni di revisione di cui ai punti *g), h),* devono essere effettuate nel corso dell'anno 1998 secondo il seguente calendario:

entro il 31 gennaio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 1;

entro il 28 febbraio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 2;

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 3;

entro il 30 aprile per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4;

entro il 31 maggio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 5;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 6;

entro il 31 luglio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 7;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione le cui ultime cifre sono 8 e 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

Limitatamente ai veicoli di cui al punto *g)* dell'art. 1, ne è consentita la circolazione, in presenza di prenotazione effettuata entro le date di cui all'art. 2, per un periodo massimo di due mesi oltre tale termine di scadenza, ed inoltre per il giorno stabilito per la revisione.

3. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 95 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti ai commi 1 e 2 a seconda della categoria cui appartengono, in base alla precedente targa d'immatricolazione.

Roma, 30 dicembre 1997

*Il Ministro:* BURLANDO

**98A0003**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1997.

**Limiti e condizioni per il rilascio di garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie da parte delle imprese di assicurazione.** (Provvedimento n. 761).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni», e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43, recante «Disciplina delle cambiali finanziarie» ed in particolare l'art. 5 il quale prevede che l'ISVAP emana disposizioni che fissano limiti e condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie;

Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994 ed, in particolare, il punto 3 che, prevedendo la prestazione di garanzie da parte di soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, menziona le società e gli enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;

Visto il decreto 7 ottobre 1994 con il quale il Ministro del tesoro ha stabilito le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento e l'assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

Viste le istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 «Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita»;

Dispone:

Art. 1.

*Limiti e condizioni*

Le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 174/1995 e del decreto legislativo n. 175/1995, nel rilascio di garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie, dovranno osservare contemporaneamente i seguenti limiti e condizioni:

disporre di un'eccedenza del patrimonio netto rispetto al margine minimo da costituire, che non assolva già ad altre funzioni di garanzia, in misura almeno pari all'ammontare complessivo delle garanzie a fronte delle cambiali finanziarie;

adottare adeguate procedure di affidamento ispirate a criteri di sana e prudente gestione, attivando di volta in volta apposite istruttorie corredate da prove documentali;

diversificare l'esposizione complessiva per le garanzie emesse nei confronti di ogni singolo soggetto garantito e con riguardo ai soggetti che risultino legati da rapporti di controllo o di partecipazione qualificata, riassicurativi, finanziari, organizzativi e convenzionali. I criteri di diversificazione dovranno essere deliberati dall'organo amministrativo competente e comunicati preventivamente all'ISVAP;

rilasciare garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie in misura non prevalente rispetto all'attività assicurativa effettivamente svolta.

Art. 2.

*Obblighi di informazione*

Le imprese dovranno indicare, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, la situazione delle esposizioni relative alle garanzie rilasciate a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie.

Le imprese dovranno, inoltre, comunicare all'ISVAP ogni garanzia rilasciata ai sensi del presente provvedimento, entro quindici giorni dal rilascio medesimo, indicando nella comunicazione ogni elemento utile a verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente provvedimento.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

*Il presidente*: MANGHETTI

97A10527

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1997.

**Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale, mediante cessione d'azienda, del portafoglio assicurativo della Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a., in Milano, alla Helvetia rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.** (Provvedimento n. 764).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti, cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 75 relativo al trasferimento di portafoglio e l'art. 65 relativo alla decadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale del 26 dicembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento in data 10 dicembre 1997 con il quale questo Istituto ha disposto la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e

riassicurativa nei rami corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili e credito della Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede in Sangallo (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano ed i provvedimenti ISVAP autorizzativi n. 3 dell'8 febbraio 1995 e n. 757 del 19 dicembre 1997;

Vista la delibera in data 4 ottobre 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a., ha approvato il trasferimento totale del proprio portafoglio assicurativo mediante cessione d'azienda alla Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede in Sangallo (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Vista la delibera in data 15 settembre 1997 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a. ha approvato l'acquisto, tramite la rappresentanza generale per l'Italia, dell'azienda compreso l'intero portafoglio assicurativo della Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a.;

Vista la delibera assunta in data 3 novembre 1997 dall'assemblea ordinaria degli azionisti della Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a., che ha approvato e ratificato l'operazione di cessione d'azienda compreso l'intero portafoglio assicurativo alla Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede in Sangallo (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Viste le istanze presentate in data 15 ottobre 1997 dalla società Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a. e dall'Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a. rappresentanza generale per l'Italia, con le quali è stata chiesta all'Istituto, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale, mediante cessione d'azienda, del portafoglio assicurativo della Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a., alla Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede in Sangallo (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Visto il contratto di cessione, sotto condizione sospensiva dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sottoscritto dalla Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a. e dall'Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede in Sangallo (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano in data 22 dicembre 1997;

Rilevato che l'impresa cessionaria Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a. - rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni inerenti il portafoglio che ad essa verrà trasferito e dispone del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;

Ritenuto pertanto che per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, comma 9, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento d'azienda assicurativa della Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a., con sede in Milano, alla Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede in Sangallo (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

Art. 2.

La Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a., è dichiarata decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

*Il presidente*: MANGHETTI

97A10528

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile e 6 maggio 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 7 febbraio 1996, intesa ad ottenere l'adeguamento degli insegnamenti del corso di diploma uni-

versitario di operatore dei beni culturali ai settori scientifico-disciplinari di cui ai sopracitati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la proposta del senato accademico del 4 marzo 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 marzo 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 16 ottobre 1997, prot. n. 2667, in merito all'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo V «Facoltà di lettere e filosofia», «n. 3 - Diploma universitario di operatore dei beni culturali», l'art. 101 (ordinamento didattico) dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 101.

*Ordinamento didattico*

Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - *Diritto e organizzazione:*
storia del diritto italiano;
diritto amministrativo;
istituzioni di diritto pubblico;
economia aziendale;
legislazione dei beni culturali.

Area 2 - *Storia:*
storia greca;
storia romana;
storia bizantina;
storia medievale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia del vicino Oriente antico;
storia dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'Asia orientale.

Area 3 - *Storia dell'arte:*
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 4 - *Storia della scienza:*
storia della scienza;
storia del pensiero scientifico;
storia della tecnica.

Area 5 - *Informatica:*
informatica generale;
telematica;
elaborazioni di immagini.

Area 6 - *Lingue straniere:*
lingua inglese;
lingua francese;
lingua tedesca;
lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche di quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

*Indirizzo archivistico.*

Area 1 - *Archivistica:*
archivistica;
archivistica speciale;
documentazione.

Area 2 - *Diplomatica:*
diplomatica.

Area 3 - *Paleografia:*
paleografia latina;
codicologia;
paleografia greca;
esegesi delle fonti storiche medievali;
esegesi storico-giuridica del documento italiano.

Area 4 - *Latino:*
storia della lingua latina medievale;
lingua latina.

Area 5 - *Scienze bibliotecarie:*
bibliografia e biblioteconomia;
storia della stampa e dell'editoria.

Area 6 - *Restauro:*
teoria del restauro;
storia e tecnica del restauro.

*Indirizzo beni librari.*

Area 1 - *Scienze bibliotecarie:*
bibliografia e biblioteconomia;
storia della stampa e dell'editoria.

Area 2 - *Archivistica:*
archivistica;
archivistica speciale;
documentazione.

Area 3 - *Diplomatica:*
diplomatica.

Area 4 - *Latino e greco:*
lingua latina;
storia della lingua greca.

Area 5 - *Tecnologia e tecniche della documentazione:*
teoria e tecniche della catalogazione e classificazione;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica applicata.

Area 6 - *Storia del libro:*
storia della stampa e dell'editoria;
storia delle biblioteche;
codicologia.

Area 7 - *Restauro:*
teoria del restauro;
storia e tecnica del restauro.

*Indirizzo per documentalisti.*

Area 1 - *Scienze bibliotecarie:*
bibliografia e biblioteconomia;
storia della stampa e dell'editoria.

Area 2 - *Informatica:*
informatica applicata;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione.

Area 3 - *Letteratura:*
letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

Area 4 - *Teoria e tecnica della documentazione:*
teoria e tecniche della catalogazione e classificazione;
basi di dati e sistemi informativi.

Area 5 - *Statistica ed economia:*
statistica;
economia politica;
scienza dell'amministrazione.

Area 6 - *Tecnologia della documentazione:*
informatica applicata.

Area 7 - *Restauro:*
teoria del restauro;
storia e tecnica del restauro.

*Indirizzo storico-artistico.*

Area 1 - *Storia dell'arte:*
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia Centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 2 - *Arti applicate:*
storia della miniatura;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
archeologia industriale;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - *Teoria e tecnica delle arti:*
storia delle tecniche artistiche;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - *Teoria e tecniche del restauro:*
teoria del restauro;
storia e tecnica del restauro delle opere d'arte;
chimica del restauro.

Area 5 - *Disegno e rilievo:*
disegno dell'architettura;
rilievo urbano e ambientale;
rilievo dell'architettura;
grafica;
elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - *Discipline artistiche:*
psicologia dell'arte;
sociologia dell'arte e della letteratura.

Area 7 - *Estetica:*
estetica;
storia e critica del cinema;
storia della critica d'arte;
fenomenologia degli stili;
semiotica.

*Indirizzo beni musicali.*
Area 1 - *Storia:*
storia della musica moderna e contemporanea;
storia della musica medievale e rinascimentale.

Area 2 - *Tecniche della musica:*
elementi di armonia e contrappunto.

Area 3 - *Semiologia:*
paleografia musicale;
paleografia musicale bizantina;
teoria e storia della notazione musicale nel medioevo e nel rinascimento.

Area 4 - *Documentazione, conservazione e restauro:*
bibliologia e storia della tradizione manoscritta.

Area 5 - *Teoria musicale:*
teoria musicale;
storia della teoria musicale classica;
teoria e storia della notazione musicale nel medioevo e nel rinascimento.

Area 6 - *Discipline ausiliarie:*
estetica musicale;
drammaturgia musicale;
etnomusicologia.

*Indirizzo beni archeologici.*
Area 1 - *Storia dell'arte antica:*
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia Centrale.

Area 2 - *Archeologia:*
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
archeologia della Magna Grecia;
archeologia fenicio-punica;
archeologia cristiana;
archeologia medievale;
egittologia;
archeologia del vicino Oriente;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte iranica;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia Centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale.

Area 3 - *Preistoria e protostoria:*
ecologia preistorica;
civiltà preclassiche;
paletnologia;
protostoria europea;
paleontologia umana;
etruscologia;
civiltà dell'Italia preromana.

Area 4 - *Etnoantropologia:*
etnologia;
antropologia culturale;
geografia storica.

Area 5 - *Tecniche del rilevamento e della documentazione:*
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
topografia antica.

Area 6 - *Archeometria:*
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
archeometria;
biochimica applicata;
biochimica comparata;
ecologia.

Area 7 - *Restauro:*
storia e tecnica del restauro:
chimica del restauro.

*Indirizzo informatico.*
Area 1 - *Diritto:*
diritto d'autore.

Area 2 - *Informatica:*
informatica applicata;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione.

Area 3 - *Tecnica della documentazione:*
teoria e tecnica della catalogazione e classificazione;
basi di dati e sistemi informativi.

Area 4 - *Archivistica o bibliografia:*
archivistica;
archivistica speciale;
bibliografia e biblioteconomia.

Area 5 - *Restauro:*
teoria del restauro;
storia e tecnica del restauro.

Area 6 - *Storia della scienza:*
storia della scienza;
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna.

Area 7 - *Museografia e museotecnica:*
museografia.

*Indirizzo storico-scientifico.*

Area 1 - *Museografia e museotecnica:*
museografia.

Area 2 - *Storia della scienza e della tecnica:*
storia della scienza;
storia della chimica;
storia della fisica;
storia della medicina;
archeologia industriale.

Area 3 - *Teoria e tecniche del restauro:*
teoria del restauro;
storia e tecnica del restauro.

Area 4 - *Analisi dei materiali:*
laboratorio di chimica analitica.

Area 5 - *Archeometria:*
ecologia preistorica.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 dicembre 1997

*Il rettore*
BAUSOLA

*Il direttore amministrativo*
MOLINARI

97A10392

## UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 4 dicembre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 6 giugno 1997; senato accademico seduta del 1° luglio 1997);

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuta sullo statuto dell'Universita, è stata sospesa;

Decreta:

l'approvazione del corso di laurea in scienze dell'educazione nuova tabella XV della facoltà di scienze della formazione la disciplina storia e istituzioni dell'Africa (settore scientifico-disciplinare Q06A) che transita dal primo indirizzo (insegnanti di scienze dell'educazione) al secondo indirizzo (educatori professionali) alla lettera *h)* (insegnamenti riguardanti la conservazione delle forme della cultura); storia delle dottrine politiche (settore-disciplinare Q01B) e filosofia della politica (settore scientifico-disciplinare Q01A) che vengono inseriti sempre nel corso di laurea in scienze dell'educazione, secondo indirizzo (educatori professionali) alla lettera *b)* (insegnamenti di area filosofica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 4 dicembre 1997

*Il rettore:* GULLÒTTI

97A10166

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante: «Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati».**

Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante: «Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 3 novembre 1997.

**98A0040**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), firmato a Bruxelles il 28 marzo 1995**

A seguito dell'emanazione della legge 16 giugno 1997, n. 190, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1997, che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), firmato a Bruxelles il 28 marzo 1995, in data 26 settembre 1997. Ai sensi dell'art. 8 (5), l'atto sunnominato è entrato in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1997.

**97A10361**

**Entrata in vigore del protocollo di emendamento dell'articolo 83-*bis* della convenzione internazionale per l'aviazione civile del 1944, firmato a Montreal il 6 ottobre 1980.**

A seguito dell'emanazione della legge 24 luglio 1985, n. 437, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del protocollo di emendamento dell'art. 83-*bis* della convenzione internazionale per l'aviazione civile del 1944, firmato a Montreal il 6 ottobre 1980, in data 29 novembre 1985. Essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 3 *d)*, l'atto sunnominato è entato in vigore il 20 giugno 1997.

**97A10360**

**Entrata in vigore della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro, tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e del protocollo, con atto finale, adottato a Parigi il 9-10 luglio 1984, nonché dell'atto finale e del protocollo con regolamenti interno e finanziario, firmati a Madrid il 4-5 giugno 1992.**

A seguito dell'emanazione della legge 4 giugno 1997, n. 169, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro, tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e del protocollo, con atto finale, adottato a Parigi il 9-10 luglio 1984, nonché dell'atto finale e del protocollo con regolamenti interno e finanziario, firmati a Madrid il 4-5 giugno 1992, in data 6 agosto 1997.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo XIV della convenzione, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 6 agosto 1997.

**97A10362**

**Entrata in vigore della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, firmato a Strasburgo il 1° febbraio 1995.**

A seguito dell'emanazione della legge 28 agosto 1997, n. 302, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 15 settembre 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, firmata a Strasburgo il 1° febbraio 1995, in data 3 novembre 1997.

Ai sensi dell'art. 28.2, l'atto sunnominato entrerà in vigore per l'Italia il 1° marzo 1998.

**97A10363**

**Entrata in vigore del protocollo n. 6 addizionale all'accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 5 marzo 1996.**

A seguito dell'emanazione della legge 28 agosto 1997, n. 303, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 15 settembre 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del protocollo n. 6 addizionale all'accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 5 marzo 1996, in data 3 novembre 1997.

Ai sensi dell'art. 8.1, l'atto sunnominato entrerà in vigore per l'Italia il 1° gennaio 1998.

**9710364**

**Entrata in vigore del regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXI congresso dell'Unione postale universale, tenutosi a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994.**

A seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1997, n. 98, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana del regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXI congresso dell'Unione postale universale, tenutosi a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 19 giugno 1997.

La ratifica che è stata registrata dal segretariato dell'Unione postale universale in data 19 giugno 1997 concerne il quinto protocollo addizionale alla costituzione dell'Unione postale universale, il regolamento generale dell'Unione postale universale, convenzione postale universale, accordo relativo ai pacchi postali, l'accordo relativo ai vaglia postali, l'accordo relativo al servizio degli assegni postali e l'accordo relativo agli invii con assegno.

**97A10445**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Conferimento di onorificenza al merito civile**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1997 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria dell'agente scelto di polizia penitenziaria Giuseppe Montalto con la seguente motivazione:

«Preposto al servizio di sorveglianza di esponenti del clan mafioso denominato «Cosa Nostra» nonché di criminali sottoposti al regime carcerario 41/*bis*, assolveva il proprio compito con fermezza, abnegazione e alto senso del dovere. Proditoriamente fatto segno a colpi d'arma da fuoco in un vile attentato tesogli con efferata ferocia da appartenenti all'organizzazione criminosa, sacrificava la vita a difesa dello Stato e delle istituzioni». — Località Palma (Trapani), - 23 dicembre 1995.

**97A10441**

**Riconoscimento dell'estensione territoriale nazionale della personalità giuridica di diritto privato dell'associazione «Famiglia e Minori», in Roma.**

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1997 è stata riconosciuta l'estensione territoriale nazionale, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, della personalità giuridica di diritto privato dell'associazione «Famiglia e Minori», con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 17 dicembre 1997, n. di rep. 496266/7885, a rogito del notaio Antonio Mosca.

**97A10531**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Soffitta 83, in Ciampino, e nomina del commissario governativo.**

Con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Soffitta 83 a r.l., con sede in Ciampino (Roma), costituita l'11 febbraio 1982 per rogito notaio dott. Giorgio Giorgi di Roma ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Francesco Caforio, residente a Roma in viale Marconi n. 57.

**97A10530**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

**Avviso di trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Cardif Société Vie s.a. alle società Centrovita assicurazioni S.p.a. e Cardif assicurazioni S.p.a.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che con provvedimento del 17 dicembre 1997, pubblicato nel Journal Officiel della Repubblica francese del 20 dicembre 1997, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ha approvato il trasferimento alle società Centrovita assicurazioni S.p.a. e Cardif assicurazioni S.p.a., con sede sociale rispettivamente in Firenze, via Ricasoli n. 9, c.a.p. 50122 ed in Milano, corso Europa n. 2, c.a.p. 20122 - di parte del portafoglio dei contratti, con i diritti e le obbligazioni che ne derivano, sottoscritti in Italia dalla società di assicurazione Cardif Société Vie s.a., con sede sociale in Paris, 5, Avenue Kléber, per il tramite della propria rappresentanza generale per l'Italia avente sede legale in Milano, corso Europa n. 2, c.a.p. 20122.

Il trasferimento, autorizzato come sopra ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica italiana possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

**97A10529**

## PREFETTURA DI GORIZIA

**Riduzione di cognome nella forma italiana**

Con decreto prefettizio n. 9901/97/Sett.Un. in data 13 dicembre 1997, il cognome del sig. David Milanic, nato a Duino Aurisina (Trieste) il 16 aprile 1964 è stato ridotto nella forma italiana di Milani, ai sensi del combinato-disposto regio decreto-legge n. 17/1926 (convertito con legge n. 898/1926) e regio decreto n. 494/1927.

La stessa riduzione è stata accordata al coniuge sig. Antonella Valletta Milanic ed alla figlia minore Giulia Milanic.

**97A10440**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

**Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze politiche:*

settore scientifico-disciplinare: L 16B «linguistica francese», per la disciplina «lingua francese».

Gli apiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

**97A10532**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.